



REALIZZAZIONE REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA A. GAYS

GRUPPO DI PROGETTAZIONE - COLLABORAZIONI

RESPONSABILE DI PROGETTO PROGETTO ARCHITETTONICO COORDINAMENTO PRESTAZIONI Arch. Diego Bertotti Collaborazione Arch. Sara Bertoncini	PROGETTO STRUTTURE Studio Associato LTG Ing. Matteo Lusso Ing. Alessandro Paino	PROGETTAZIONE ENERGETICA Studio Associato Pool Engineering Ing Virgilio M. Chiono Geom Andrea Zanusso
IMPIANTI ELETTRICI Per. Ind. Zenerino Massimo	ACUSTICA Ing. Matteo Corino	GEOLOGIA E GEOTECNICA Dott. Geol. Carlo Dellarole
IMPIANTI MECCANICI Studio Associato Pool Engineering Ing Virgilio M. Chiono Geom Andrea Zanusso	ANTINCENDIO Studio Associato Pool Engineering Ing. Virgilio M. Chiono Geom. Andrea Zanusso	CONSULENZA

FASE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	DATA PROGETTO	16-01-2023
	REV n. 00	16-01-2023
OGGETTO RELAZIONE CAM	TAV-ELAB ED.10	

0. PREMESSE

Conformemente a quanto prevede l'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 "Codice degli Appalti" e ss.mm.ii., il presente documento riporta i Criteri Ambientali Minimi introdotti con il Decreto Ministero transizione Ecologica 23.06.2022, che sono stati applicati al progetto definitivo-esecutivo riguardante la "Realizzazione refettorio scuola primaria A.Gays" nel comune di Valperga (TO)

Tali criteri sono sintenticamente categorizzati nella tabella che segue con indicazione dei riferimenti alla loro applicabilit  al progetto specifico.

A = Applicabile

NA = Non applicabile

PA = Parzialmente applicabile

CRITERIO - SPECIFICHE	A	NA	PA
2 CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI		NA	
2.3 Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale ed urbanistico		NA	
2.4 Specifiche tecniche progettuali per gli edifici		NA	
2.5 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione	A		
2.6 Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere	A		
2.7 Criteri premianti per affidamento servizio progettazione		NA	
3 CRITERI PER AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTI EDILIZI		NA	
3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi		NA	
3.2 Criteri premianti per affidamento dei lavori		NA	
4 CRITERI PER AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI		NA	
4.1 Specifiche tecniche progettuali	A		
4.2 Clausole Contrattuali		NA	
4.3 Criteri premianti		NA	

Nei successivi paragrafi la Relazione presenta una verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa specificatamente per la fase progettuale ,con l'indicazione degli accorgimenti adottati in sede di progetto.

Ogni criterio e specifica e’ puntualmente riproposto con indicazione degli accorgimenti, degli obblighi e delle azioni che dovranno essere messe in atto dall'impresa esecutrice prima dell'esecuzione dei lavori, durante l'esecuzione di ogni singola opera ed al termine dei lavori.

Possono inoltre essere presenti nella trattazione delle sigle che evidenziano le motivazioni tecniche che hanno portato all’eventuale applicazione parziale o mancata applicazione dei C.A.M.

PRODOTTO O MATERIALE DA COSTRUZIONE NON PREVISTO DAL PROGETTO

PMNP- PRODOTTO O MATERIALE NON PREVISTO

CONDIZIONI SITO CHE IMPEDISCONO L’APPLICAZIONE

N.A. – NON APPLICABILE

PARTICOLARI DESTINAZIONI D’USO -

N.A. USO – NON APPLICABILE PER DESTINAZIONE D’USO CON PARAMETRI NON CONGRUENTI

1.1 AMBITO APPLICAZIONE CAM ED ESCLUSIONI

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera nn), oo quater) e oo quinquies).	
Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, i presenti CAM si applicano limitatamente ai capitoli "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere".	E' questo il caso in esame. Trattandosi di completamento di edificio esistente la presente Relazione si limitera' ad applicare i criteri limitatamente ai capitoli "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere".
Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione tecnica di progetto, fornisce la motivazione della non applicabilità del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilità dello stesso.	
Nell'applicazione dei criteri si intendono fatti salvi i vincoli e le tutele, i piani, le norme e i regolamenti, qualora più restrittivi. A titolo esemplificativo si citano: vincoli relativi a beni culturali, vincoli paesaggistici, idrogeologici, idraulici, aree naturali protette, siti rete Natura 2000, valutazioni d'impatto ambientale, ecc.; piani e norme regionali (piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, atti amministrativi che disciplinano particolari ambiti); piani e regolamenti comunali; ecc.	
I presenti CAM si intendono applicabili in toto agli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri ambientali (minimi o premianti) che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare, a fronte di specifiche a sostegno della non applicabilità nella relazione tecnica di progetto, riportando i riferimenti normativi dai quali si deduca la non applicabilità degli stessi.	

1.2 APPROCCIO DEI CAM PER IL CONSEGUIMENTO OBIETTIVI AMBIENTALI

omissis	
---------	--

Resta inteso che le stazioni appaltanti hanno l'obiettivo di applicare nella misura maggiore in ottemperanza all'art. 34 del DLGS 50/2016.

Pertanto anche nel caso in cui le condizioni preliminari di progetto evidenziassero la **non necessita'** di applicazione di determinati criteri (vedi punto 1.1) , nella presente relazione verranno comunque considerati elementi che sono coerenti con un approccio di architettura bio- eco – sostenibile che si basa sull'integrazione di conoscenze e valori rispettosi del paesaggio, dell'ambiente e della biologia di tutti gli esseri viventi che ne fanno parte e consentono quindi alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e della gestione dei relativi cantieri.

1.3 INDICAZIONI GENERALI PER LA STAZIONE APPALTANTE

1.3.1 Analisi del contesto, e dei fabbisogni .

Non applicabile

1.3.2 Competenze dei progettisti e della direzione lavori

omissis	
---------	--

1.3.3 Applicazione dei CAM

omissis	
---------	--

1.3.4 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova

omissis	Una premessa fondamentale: le norme per l'ammissibilità delle certificazioni ambientali nell'ambito delle gare GPP sono fissate dal Codice Appalti (Dlgs. 50/2016): tra queste, l'articolo 82 richiede che il certificato sia rilasciato da un organismo "accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio."
---------	---

Ricostruiamo in questa sede i passaggi fondamentali all'interno del **CAM Edilizia**, segnalando che pari tenore lo ritroviamo negli altri CAM;

Le caratteristiche formali che le certificazioni sul contenuto di riciclato devono possedere sono espressamente previste nelle seguenti parti del CAM EDILIZIA:

1. **Punto 1.3.4 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova.** Contiene le previsioni di carattere generale sui mezzi di prova, valide, applicabili e sovraordinate rispetto a tutte le altre parti del documento
2. **Punto 2.2.1 Relazione CAM.** Descrive il contenuto della Relazione CAM che ogni aggiudicatario deve presentare per descrivere e, giustificare e provare il rispetto di ogni criterio ambientale richiesto come obbligatorio. Per quanto riguarda i criteri sul contenuto di riciclato, sono riportati i mezzi di prova che l'aggiudicatario deve presentare rispetto a ciascun materiale, prodotto o imballaggio.
3. **Mezzi di verifica riportati per ciascun criterio ambientale rispetto al contenuto di riciclato.** Qui si fa riferimento a quanto riportato al punto 2.2.1 Relazione CAM

I mezzi di prova per il contenuto di riciclato che devono essere riportati nella Relazione CAM sono qui tassativamente elencati:

“1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD o EPDItaly, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;

2. certificazione “ReMade in Italy” con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;

3. marchio “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato;

4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of recycled PVC” e 4.2 “Use of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;

5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l’indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti;

6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 “Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti”, qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.”

Per quanto riguarda il **punto 5)** bisogna fare chiarezza: qui si fa evidentemente riferimento a future certificazioni che dovessero nel tempo essere costituite e poste sul mercato, oppure a certificazioni non conosciute nel momento in cui il CAM è stato scritto. **Tali certificazioni dovranno però rientrare nell’ambito dell’accreditamento.** Si fa presente infatti che i requisiti formali delle certificazioni sono riportati **a livello generale** nel punto 1.3.4 del CAM EDILIZIA (Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova), dove “Si precisa che gli Organismi di valutazione della conformità che intendano rilasciare delle certificazioni, sono quelli **accreditati** a fronte delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ovvero a fronte delle norme **UNI CEI EN ISO/IEC 17065**, 17021, 17024, 17029, mentre gli Organismi di valutazione di conformità che intendano effettuare attività di ispezione relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.”

Quindi, tutte le certificazioni sul contenuto di riciclato devono essere **sotto accreditamento**. Sono escluse certificazioni escluse dall’ambito dell’accreditamento, tra le quali possono rientrare ad esempio, protocolli emanati da Organismi di certificazione ma che sono al di fuori dell’ambito dell’accreditamento. Per essere chiari, il certificato deve riportare il logo di ACCREDIA (o di Ente analogo di altro Stato rientrante in ambito EA).

Fuori le autodichiarazioni 14021. Tra le certificazioni ammissibili per la prova del contenuto di riciclato non sono più comprese (come invece accadeva prima) le autodichiarazioni ex ISO 14021.

--	--

2 CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI

2.1 SELEZIONE DEI CANDIDATI

omissis	
---------	--

2.1.1 Capacità tecnica e professionale

omissis	
---------	--

2.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI

omissis	
---------	--

2.2.1 Relazione CAM

omissis	
---------	--

2.2.2 Specifiche del progetto

omissis	
---------	--

2.3 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI DI LIVELLO TERRITORIALE-URBANISTICO

2.3.1 Inserimento naturalistico e paesaggistico

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
Il progetto di interventi di nuova costruzione Garantisce la conservazione degli habitat presenti nell'area di intervento quali ad esempio torrenti e fossi, anche se non contenuti negli elenchi provinciali, e la relativa vegetazione ripariale, boschi, arbusteti, cespuglieti e prati in evoluzione, siepi, filari arborei, muri a secco, vegetazione ruderale, impianti arborei artificiali legati all'agroecosistema (noci, pini, tigli, gelso, ecc.), seminativi arborati.	NA				
Tali habitat devono essere il più possibile interconnessi fisicamente ad habitat esterni all'area di intervento, esistenti o previsti da piani e programmi (reti ecologiche regionali, interregionali, provinciali e locali) e interconnessi anche fra di loro all'interno dell'area di progetto	NA				
Il progetto, inoltre, garantisce il mantenimento dei profili morfologici esistenti, salvo quanto previsto nei piani di difesa del suolo	NA				
Il progetto di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica che prevedano la realizzazione o riqualificazione di aree verdi è conforme ai criteri previsti dal decreto ministeriale 10 marzo 2020 n. 63 "Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde"	NA				

2.3.2 Permeabilità della superficie territoriale

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
----------------------------------	---------------------	-------------	----------------	---------------------	----------------

Il progetto di interventi di nuova costruzione prevede una superficie territoriale permeabile non inferiore al 60% (ad esempio le superfici a verde e le superfici esterne pavimentate ad uso pedonale o ciclabile come percorsi pedonali, marciapiedi, piazze, cortili, piste ciclabili). Per superficie permeabile si intendono, ai fini del presente documento, le superfici con un coefficiente di deflusso inferiore a 0,50	NA				
Tutte le superfici non edificate permeabili ma che non permettano alle precipitazioni meteoriche di giungere in falda perché confinate da tutti i lati da manufatti impermeabili non possono essere considerate nel calcolo	NA				

2.3.3 Riduzione dell'effetto "isola di calore estiva" e dell'inquinamento atmosferico

Fatte salve le indicazioni previste da eventuali Regolamenti del verde pubblico e privato in vigore nell'area oggetto di intervento, il progetto di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica garantisce e prevede

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
a. una superficie da destinare a verde pari ad almeno il 60% della superficie permeabile individuata al criterio "2.3.2-Permeabilità della superficie territoriale"	NA				
b. che le aree di verde pubblico siano progettate in conformità al decreto ministeriale 10 marzo 2020 n. 63 "Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde"	NA				

<p>c. una valutazione dello stato qualitativo del verde eventualmente già presente e delle strutture orizzontali, verticali e temporali delle nuove masse vegetali³ ;</p> <p>3 per struttura della massa vegetale si intende il grado di copertura delle chiome rispetto suolo (struttura orizzontale: più questa è ampia, maggiore è la mitigazione delle alte temperature), altezza, profondità, portamento della chioma e posizione sociale dell'individuo (struttura verticale: più è diversificata maggiore è la capacità di mitigazione di varie tipologie di inquinanti), permanenza del fogliame nel corso dell'anno e durata potenziale della vita in città (struttura temporale).</p>	NA				
<p>d. una valutazione dell'efficienza bioclimatica della vegetazione, espressa come valore percentuale della radiazione trasmessa nei diversi assetti stagionali, in particolare per le latifoglie decidue. Nella scelta delle essenze, si devono privilegiare, in relazione alla esigenza di mitigazione della radiazione solare, quelle specie con bassa percentuale di trasmissione estiva e alta percentuale invernale. Considerato inoltre che la vegetazione arborea può svolgere un'importante azione di compensazione delle emissioni dell'insediamento urbano, si devono privilegiare quelle specie che si siano dimostrate più efficaci in termini di assorbimento degli inquinanti atmosferici gassosi e delle polveri sottili e altresì siano valutate idonee per il verde pubblico/privato nell'area specifica di intervento,</p>	NA				

privilegiando specie a buon adattamento fisiologico alle peculiarità locali (si cita ad esempio il Piano Regionale Per La Qualità Dell'aria Ambiente della Regione Toscana e dell'applicativo web https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/)					
e. che le superfici pavimentate, le pavimentazioni di strade carrabili e di aree destinate a parcheggio o allo stazionamento dei veicoli abbiano un indice SRI (Solar Reflectance Index, indice di riflessione solare) di almeno 29	NA				
f. che le superfici esterne destinate a parcheggio o allo stazionamento dei veicoli siano ombreggiate prevedendo che: - almeno il 10% dell'area lorda del parcheggio sia costituita da copertura verde; - il perimetro dell'area sia delimitato da una cintura di verde di altezza non inferiore a 1 metro; - siano presenti spazi per moto, ciclomotori e rastrelliere per biciclette, rapportati al numero di fruitori potenziali.	NA				
g. che per le coperture degli edifici (ad esclusione delle superfici utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli fotovoltaici, collettori solari e altri dispositivi), siano previste sistemazioni a verde, oppure tetti ventilati o materiali di copertura che garantiscano un indice SRI di almeno 29 nei casi di pendenza maggiore del 15%, e di almeno 76 per le coperture con pendenza minore o uguale al 15%	NA				

2.3.4 Riduzione dell'impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo

Il progetto di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica garantisce e prevede

C.A.M	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
-------	---------------------	-------------	----------------	---------------------	----------------

CRITERIO / SUB CRITERIO					
a. la conservazione ovvero il ripristino della naturalità degli ecosistemi fluviali per tutta la fascia ripariale esistente anche se non iscritti negli elenchi delle acque pubbliche provinciali nonché il mantenimento di condizioni di naturalità degli alvei e della loro fascia ripariale escludendo qualsiasi immissione di reflui non depurati	NA				
b. la manutenzione (ordinaria e straordinaria) consistente in interventi di rimozione di rifiuti e di materiale legnoso depositatosi nell'alveo e lungo i fossi. I lavori di ripulitura e manutenzione devono essere attuati senza arrecare danno alla vegetazione ed alla eventuale fauna. I rifiuti rimossi dovranno essere separati, inviati a trattamento a norma di legge. Qualora il materiale legnoso non possa essere reimpiegato in loco, esso verrà avviato a recupero, preferibilmente di materia, a norma di legge;	NA				
c. la realizzazione di impianti di depurazione delle acque di prima pioggia (per acque di prima pioggia si intendono i primi 5 mm di ogni evento di pioggia indipendente, uniformemente distribuiti sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche) provenienti da superfici scolanti soggette a inquinamento	NA				
d. la realizzazione di interventi atti a garantire un corretto deflusso delle acque superficiali dalle superfici impermeabilizzate anche ai fini della	NA				

minimizzazione degli effetti di eventi meteorologici eccezionali e, nel caso in cui le acque dilavate siano potenzialmente inquinate, devono essere adottati sistemi di depurazione, anche di tipo naturale					
e. la realizzazione di interventi in grado di prevenire o impedire fenomeni di erosione, compattazione e smottamento del suolo o di garantire un corretto deflusso delle acque superficiali, prevede l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica eventualmente indicate da appositi manuali di livello regionale o nazionale, salvo che non siano prescritti interventi diversi per motivi di sicurezza idraulica o idrogeologica dai piani di settore. Le acque raccolte in questo sistema di canalizzazioni devono essere convogliate al più vicino corso d'acqua o impluvio naturale	NA				
f. per quanto riguarda le acque sotterranee, il progetto prescrive azioni in grado di prevenire sversamenti di inquinanti sul suolo e nel sottosuolo. La tutela è realizzata attraverso azioni di controllo degli sversamenti sul suolo e attraverso la captazione a livello di rete di smaltimento delle eventuali acque inquinate e attraverso la loro depurazione. La progettazione prescrive azioni atte a garantire la prevenzione di sversamenti anche accidentali di inquinanti sul suolo e nelle acque sotterranee.	NA				

2.3.5 Infrastrutturazione primaria

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA	
Il progetto di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, in base alle dimensioni del progetto, alla tipologia di funzioni insediate e al numero previsto di abitanti o utenti, prevede quanto indicato di seguito per i diversi ambiti di intervento	NA					

2.3.5.1 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA	
È prevista la realizzazione di una rete separata per la raccolta delle acque meteoriche	NA					
La raccolta delle acque meteoriche può essere effettuata tramite sistemi di drenaggio lineare (prodotti secondo la norma UNI EN 1433) o sistemi di drenaggio puntuale (prodotti secondo la norma UNI EN 124)	NA					
Le acque provenienti da superfici scolanti non soggette a inquinamento (marciapiedi, aree e strade pedonali o ciclabili, giardini, ecc.) devono essere convogliate direttamente nella rete delle acque meteoriche e poi in vasche di raccolta per essere riutilizzate a scopo irriguo ovvero per	NA					

alimentare le cassette di accumulo dei servizi igienici						
Le acque provenienti da superfici scolanti soggette a inquinamento (strade carrabili, parcheggi) devono essere preventivamente convogliate in sistemi di depurazione e disoleazione, anche di tipo naturale, prima di essere immesse nella rete delle acque meteoriche. Il progetto è redatto sulla base della norma UNI/TS 11445 "Impianti per la raccolta e utilizzo dell'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - Progettazione, installazione e manutenzione" e della norma UNI EN 805 "Approvvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici" o norme equivalenti.	NA					

2.3.5.2 Rete di irrigazione delle aree a verde pubblico

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA	
Per l'irrigazione del verde pubblico si applica quanto previsto nei CAM emanati con decreto ministeriale 10 marzo 2020 n. 63 "Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde"	NA					

2.3.5.3 Aree attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti

C.A.M	A	DESCRIZIONE	E	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA	
-------	---	-------------	---	---------------------	----------------	--

CRITERIO / SUB CRITERIO	APPLICABILITA'		ELABORATI			
Sono previste apposite aree destinate alla raccolta differenziata locale dei rifiuti provenienti da residenze, uffici, scuole, ecc., coerentemente con i regolamenti comunali di gestione dei rifiuti.	NA					

2.3.5.4 Impianto di illuminazione pubblica

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA	
I criteri di progettazione degli impianti devono rispondere a quelli contenuti nel documento di CAM "Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica", approvati con decreto ministeriale 27 settembre 2017, e pubblicati sulla gazzetta ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2017	NA					

2.3.5.5 Sottoservizi per infrastrutture tecnologiche

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA	
Sono previste apposite canalizzazioni interraste in cui concentrare tutte le reti tecnologiche previste, per una migliore gestione dello spazio	NA					

nel sottosuolo. Il dimensionamento tiene conto di futuri ampliamenti delle reti						
---	--	--	--	--	--	--

2.3.6 Infrastrutturazione secondaria e mobilità sostenibile

Il progetto di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, in base alle dimensioni del progetto, alla tipologia di funzioni insediate e al numero previsto di abitanti o utenti favorisce un mix tra residenze, luoghi di lavoro e servizi tale da ridurre gli spostamenti. Favorisce inoltre:

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA	
Favorisce inoltre: 1. la localizzazione dell'intervento a meno di 500 metri dai servizi pubblici	NA					
2. localizzazione dell'intervento a meno di 800 metri dalle stazioni metropolitane o 2000 metri dalle stazioni ferroviarie	NA					
3. nel caso in cui non siano disponibili stazioni a meno di 800 metri, occorre prevedere servizi navetta, rastrelliere per biciclette in corrispondenza dei nodi di interscambio con il servizio di trasporto pubblico e dei maggiori luoghi di interesse;	NA					
4. la localizzazione dell'intervento a meno di 500 metri dalle fermate del trasporto pubblico di superficie.	NA					

2.3.7 Approvvigionamento energetico

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA	
<p>In caso di aree di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica, il fabbisogno energetico complessivo degli edifici è soddisfatto, per quanto possibile, da impianti alimentati da fonti rinnovabili che producono energia in loco o nelle vicinanze, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - centrali di cogenerazione o trigenerazione; - parchi fotovoltaici o eolici; - collettori solari termici per il riscaldamento di acqua sanitaria; - impianti geotermici a bassa entalpia; - sistemi a pompa di calore; - impianti a biogas, <p>favorendo in particolare la partecipazione a comunità energetiche rinnovabili</p>	NA					
<p>Tali habitat devono essere il più possibile interconnessi fisicamente ad habitat esterni all'area di intervento, esistenti o previsti da piani e programmi (reti ecologiche regionali, interregionali, provinciali e locali) e interconnessi anche fra di loro all'interno dell'area di progetto</p>	NA					

2.3.8 Rapporto sullo stato dell'ambiente

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA	
Nel caso di progetti sottoposti alle procedure di valutazione d'impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, questo criterio non si applica..	NA					
In caso di aree di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica è allegato un Rapporto sullo stato dell'ambiente che descrive lo stato ante operam delle diverse componenti ambientali del sito di intervento (suolo, flora, fauna ecc.), completo dei dati di rilievo, anche fotografico, delle modificazioni indotte dal progetto e del programma di interventi di miglioramento e compensazione ambientale da realizzare nel sito di intervento. Il Rapporto sullo stato dell'ambiente è redatto da un professionista abilitato e iscritto in albi o registri professionali, esperti nelle componenti ambientali qui richiamate, in conformità con quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in vigore						

2.3.9 Risparmio idrico

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA	
----------------------------------	---------------------	-------------	----------------	---------------------	----------------	--

Il progetto garantisce e prevede: a. l'impiego di sistemi di riduzione di flusso e controllo di portata e della temperatura dell'acqua.	NA					
In particolare, tramite l'utilizzo di rubinetteria temporizzata ed elettronica con interruzione del flusso d'acqua per lavabi dei bagni e delle docce e a basso consumo d'acqua (6 l/min per lavandini, lavabi, bidet, 8 l/min per docce misurati secondo le norme UNI EN 816, UNI EN 15091)	NA					
e l'impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi scarico completo di massimo 6 litri e scarico ridotto di massimo 3 litri	NA					
In fase di esecuzione lavori, per i sistemi di riduzione di flusso e controllo di portata è richiesta una dichiarazione del produttore attestante che le caratteristiche tecniche del prodotto (portata) siano conformi, e che tali caratteristiche siano determinate sulla base delle norme di riferimento. In alternativa è richiesto il possesso di una etichettatura di prodotto, con l'indicazione del parametro portata, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità (ad esempio l'etichettatura Unified Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/ .)"	NA					
b. orinatoi senz'acqua.	NA					

2.4 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI PER GLI EDIFICI

2.4.1 Diagnosi energetica

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA	
Il progetto di fattibilità tecnico economica per la ristrutturazione importante di primo e di secondo livello ⁴ di edifici con superficie utile uguale o superiore a 1000 metri quadrati ed inferiore a 5000 metri quadrati, è predisposto sulla base di una diagnosi energetica ⁵ "standard", basata sul metodo quasi stazionario e conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775.	NA					
Il progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione importante di primo e secondo livello di edifici con superficie utile uguale o superiore a 5000 metri quadrati, è predisposto sulla base di una diagnosi energetica "dinamica", conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775, nella quale il calcolo del fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffrescamento è effettuato attraverso il metodo dinamico orario indicato nella norma UNI EN ISO 52016-1; tali progetti sono inoltre supportati da una valutazione dei costi benefici compiuta sulla base dei costi del ciclo di vita secondo la UNI EN 15459	NA					
Al fine di offrire una visione più ampia e in accordo con il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, in particolare all'art. 4 comma 3-quinquies), la diagnosi energetica quantifica anche	NA					

i benefici non energetici degli interventi di riqualificazione energetica proposti, quali, ad esempio, i miglioramenti per il comfort degli occupanti degli edifici, la sicurezza, la riduzione della manutenzione, l'apprezzamento economico del valore dell'immobile, la salute degli occupanti, etc						
La Relazione CAM, oltre a quanto chiesto nel criterio "2.2.1-Relazione CAM", include una diagnosi energetica, elaborata secondo le norme tecniche citate, elaborata da un esperto in Gestione dell'Energia certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352, così come previsto dall'art.12 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102	NA					

2.4.2 Prestazione energetica

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA	
Fermo restando quanto previsto all'allegato 1 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici» e le definizioni ivi contenute e fatte salve le norme o regolamenti locali (ad esempio i regolamenti	NA					

regionali, ed i regolamenti urbanistici e edilizi comunali), qualora più restrittivi, i progetti degli interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione importante di primo livello, garantiscono adeguate condizioni di comfort termico negli ambienti interni <u>tramite una delle seguenti opzioni</u> :						
a. verifica che la massa superficiale di cui al comma 29 dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, riferita ad ogni singola struttura opaca verticale dell'involucro esterno sia di almeno 250 kg/m ²	NA					
b. verifica che la trasmittanza termica periodica Y_{ie} riferita ad ogni singola struttura opaca dell'involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786, risulti inferiore al valore di 0,09 W/m ² K per le pareti opache verticali (ad eccezione di quelle nel quadrante Nordovest/Nord/Nord-Est) ed inferiore al valore di 0,16 W/m ² K per le pareti opache orizzontali e inclinate	NA					
c. verifica che il numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante (in assenza di impianto di raffrescamento) e la temperatura di riferimento è inferiore a 4°C, risulti superiore all'85% delle ore di occupazione del locale tra il 20 giugno e il 21 settembre	NA					
Nel caso di edifici storici si applicano le "Linee guida per migliorare la prestazione energetica degli edifici storici", di cui alla norma UNI EN 16883	NA					
Oltre agli edifici di nuova costruzione anche gli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti di	NA					

primo livello devono essere edifici ad energia quasi zero						
I progetti degli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello, riqualificazione energetica e ampliamenti volumetrici non devono peggiorare i requisiti di comfort estivo. La verifica può essere svolta tramite calcoli dinamici o valutazioni sulle singole strutture oggetto di intervento	NA					
La Relazione CAM, oltre a quanto chiesto nel criterio "2.2.1-Relazione CAM", include la relazione tecnica di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2015 dianzi citato e la relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM, nella quale sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam. Per gli edifici storici, la conformità al criterio è verificata tramite gli elaborati indicati nella norma UNI citata. Per la verifica dinamica oraria del comfort termico estivo la temperatura operante estiva ($\theta_{o,t}$) si calcola secondo la procedura descritta dalla UNI EN ISO 52016-1, con riferimento alla stagione estiva (20 giugno – 21 settembre) in tutti gli ambienti principali. La verifica garantisce quanto segue: $ \theta_{o,t} - \theta_{rif} < 4^{\circ}\text{C}$ con un numero di ore di comfort $> 85\%$ dove: $\theta_{rif} = (0.33 \theta_{rm}) + 18.8$ dove: θ_{rm} = temperatura esterna media mobile giornaliera secondo UNI EN 16798-1	NA					

2.4.3 Impianti di illuminazione per interni

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA	
----------------------------------	---------------------	-------------	----------------	---------------------	----------------	--

Fermo restando quanto previsto dal decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici», i progetti di interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e degli interventi di ristrutturazione prevedono impianti d'illuminazione, conformi alla norma UNI EN 12464-1, con le seguenti caratteristiche:	NA					
a. sono dotati di sistemi di gestione degli apparecchi di illuminazione in grado di effettuare accensione, spegnimento e dimmerizzazione in modo automatico su base oraria e sulla base degli eventuali apporti luminosi naturali. La regolazione di tali sistemi si basa su principi di rilevazione dello stato di occupazione delle aree, livello di illuminamento medio esistente e fascia oraria. Tali requisiti sono garantiti per edifici ad uso non residenziale e per edifici ad uso residenziale limitatamente alle aree comuni;	NA					
b. Le lampade a LED per utilizzi in abitazioni, scuole ed uffici hanno una durata minima di 50.000 (cinquantamila) ore	NA					

2.4.4 Ispezionabilità e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA	
Si evidenzia che, in fase di esecuzione dei lavori, sarà verificato che l'impresa che effettua le	NA					

operazioni di installazione e manutenzione degli impianti di condizionamento, sia in possesso della certificazione F-gas, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146 «Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006»						
Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 marzo 2012, i locali tecnici destinati ad alloggiare apparecchiature e macchine devono essere adeguati ai fini di una corretta manutenzione igienica degli stessi in fase d'uso, tenendo conto di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 e del 7 febbraio 2013.	NA					
Il progetto individua anche i locali tecnici destinati ad alloggiare esclusivamente apparecchiature e macchine, indicando gli spazi minimi obbligatori, così come richiesto dai costruttori nei manuali di uso e manutenzione, i punti di accesso ai fini manutentivi lungo tutti i percorsi dei circuiti degli impianti tecnologici, qualunque sia il fluido veicolato all'interno degli stessi.	NA					
Per tutti gli impianti aeraulici viene prevista una ispezione tecnica iniziale, da effettuarsi in previsione del primo avviamento dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 15780	NA					

2.4.5 Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA	
Fermo restando il rispetto dei requisiti di aerazione diretta in tutti i locali in cui sia prevista una possibile occupazione da parte di persone anche per intervalli temporali ridotti; è necessario garantire l'adeguata qualità dell'aria interna in tutti i locali abitabili tramite la realizzazione di impianti di ventilazione meccanica, facendo riferimento alle norme vigenti	NA					
Per tutte le nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione e le ristrutturazioni importanti di primo livello, sono garantite le portate d'aria esterna previste dalla UNI 10339 oppure è garantita almeno la Classe II della UNI EN 16798-1, very low polluting building per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione e low polluting building per le ristrutturazioni importanti di primo livello, in entrambi i casi devono essere rispettati i requisiti di benessere termico (previsti al paragrafo 15) e di contenimento del fabbisogno di energia termica per ventilazione	NA					
Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le riqualificazioni energetiche, nel caso di impossibilità tecnica nel conseguire le portate previste dalla UNI 10339 o la Classe II della UNI EN 16798-1, è concesso il conseguimento della Classe III, oltre al rispetto dei requisiti di benessere	NA					

termico previsti al criterio “2.4.6-Benessere termico” e di contenimento del fabbisogno di energia termica per ventilazione”						
--	--	--	--	--	--	--

2.4.6 Benessere termico

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA	
È garantito il benessere termico e di qualità dell'aria interna prevedendo condizioni conformi almeno alla classe B secondo la norma UNI EN ISO 7730 in termini di PMV (Voto Medio Previsto) e di PPD (Percentuale Prevista di Insoddisfatti) oltre che di verifica di assenza di discomfort locale	NA					

2.4.7 Illuminazione naturale

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA	
Nei progetti di ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione e demolizione e ricostruzione, al fine di garantire una dotazione e una distribuzione minima dell'illuminazione naturale all'interno dei locali regolarmente occupati 6 , per qualsiasi destinazione d'uso (escluse quelle per le quali sono vigenti norme specifiche di settore come sale operatorie, sale radiologiche, ecc. ed escluse le scuole materne, gli asili nido e le scuole primarie e secondarie, per le quali sono prescritti livelli di illuminazione naturale superiore) è garantito un illuminamento da luce naturale di almeno 300 lux verificato almeno nel 50% dei punti di misura	NA					

<p>all'interno del locale, e di 100 lux, verificato almeno nel 95% dei punti di misura (livello minimo).</p> <p>Tali valori devono essere garantiti per almeno la metà delle ore di luce diurna.</p> <p>6 In cui sia previsto che almeno un occupante svolga mediamente attività di tipo lavorativo ovvero e/o residenziale per almeno un'ora al giorno</p>						
<p>Per le scuole primarie e secondarie è garantito un livello di illuminamento da luce naturale di almeno 500 lux, verificato nel 50% dei punti di misura e 300 lux verificato nel 95% dei punti di misura, per almeno la metà delle ore di luce diurna (livello medio)</p>	NA					
<p>Per le scuole materne e gli asili nido è garantito un livello di illuminamento da luce naturale di almeno 750 lux, verificato nel 50% dei punti di misura e 500 lux verificato nel 95% dei punti di misura, per almeno la metà delle ore di luce diurna (livello ottimale)</p>	NA					
<p>Per altre destinazioni d'uso, la stazione appaltante può comunque prevedere un livello di illuminazione naturale superiore al livello minimo, richiedendo al progettista soluzioni architettoniche che garantiscano un livello medio o ottimale, così come definito per l'edilizia scolastica</p>	NA					
<p>Per il calcolo e la verifica dei parametri indicati si applica la norma UNI EN 17037. In particolare, il</p>	NA					

fattore medio di luce diurna viene calcolato tramite la UNI 10840 per gli edifici scolastici e tramite la UNI EN 15193-1 per tutti gli altri edifici						
Per quanto riguarda le destinazioni residenziali, qualora l'orientamento del lotto o le preesistenze lo consentano, le superfici illuminanti della zona giorno (soggiorni, sale da pranzo, cucine abitabili e simili) dovranno essere orientate da EST a OVEST, passando per SUD	NA					
Nei progetti di ristrutturazione edilizia nonché di restauro e risanamento conservativo, al fine di garantire una illuminazione naturale minima all'interno dei locali regolarmente occupati, se non sono possibili soluzioni architettoniche (apertura di nuove luci, pozzi di luce, lucernari, infissi con profili sottili ecc.) in grado di garantire una distribuzione dei livelli di illuminamento come indicato al primo capoverso, sia per motivi oggettivi (assenza di pareti o coperture direttamente a contatto con l'esterno) che per effetto di norme di tutela dei beni architettonici (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137») o per specifiche indicazioni da parte delle Soprintendenze, è garantito un fattore medio di luce diurna maggiore del 2% per qualsiasi destinazione d'uso, escluse quelle per le quali sono vigenti norme specifiche di settore (come sale operatorie, sale radiologiche, ecc.) ed escluse le scuole materne, gli asili nido e le scuole primarie e secondarie per le quali il fattore medio di luce diurna da garantire, è maggiore del 3%	NA					

2.4.8 Dispositivi di ombreggiamento

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA	
Nei progetti di ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione e demolizione e ricostruzione, è garantito il controllo dell'immissione di radiazione solare diretta nell'ambiente interno prevedendo che le parti trasparenti esterne degli edifici, sia verticali che inclinate, siano dotate di sistemi di schermatura ovvero di ombreggiamento fissi o mobili verso l'esterno e con esposizione da EST a OVEST, passando da Sud	NA					
Il soddisfacimento di tale requisito può essere raggiunto anche attraverso le specifiche Caratteristiche della sola componente vetrata (ad esempio con vetri selettivi o a controllo solare).	NA					
Le schermature solari possiedono un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 come definito dalla norma UNI EN 14501	NA					
Il requisito non si applica alle superfici trasparenti dei sistemi di captazione solare (serre bioclimatiche ecc.), solo nel caso che siano apribili o che risultino non esposte alla radiazione solare diretta perché protetti, ad esempio, da ombre portate da parti dell'edificio o da altri edifici circostanti	NA					

2.4.9 Tenuta all'aria

C.A.M	A	DESCRIZIONE	E	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA	
-------	---	-------------	---	---------------------	----------------	--

CRITERIO / SUB CRITERIO	APPLICABILITA'		ELABORATI			
In tutte le unità immobiliari riscaldate è garantito un livello di tenuta all'aria dell'involucro che garantisca:	NA					
a. Il mantenimento dell'efficienza energetica dei pacchetti coibenti preservandoli da fughe di calore;	NA					
b. L'assenza di rischio di formazione di condensa interstiziale nei pacchetti coibenti, nodi di giunzione tra sistema serramento e struttura, tra sistema impiantistico e struttura e nelle connessioni delle strutture stesse	NA					
c. Il mantenimento della salute e durabilità delle strutture evitando la formazione di condensa interstiziale con conseguente ristagno di umidità nelle connessioni delle strutture stesse	NA					
d. Il corretto funzionamento della ventilazione meccanica controllata, ove prevista, mantenendo inalterato il volume interno per una corretta azione di mandata e di ripresa dell'aria	NA					
I valori n50 da rispettare, verificati secondo norma UNI EN ISO 9972, sono i seguenti: e. Per le nuove costruzioni: - n50: < 2 – valore minimo - n50: < 1 – valore premiante f. Per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello:	NA					

- n50: < 3,5 valore minimo						
- n50: < 3 valore premiante						

2.4.10 Inquinamento elettromagnetico negli ambienti interni

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA	
Relativamente agli ambienti interni, il progetto prevede una ridotta esposizione a campi magnetici a bassa frequenza (ELF) indotti da quadri elettrici, montanti, dorsali di conduttori ecc., attraverso l'adozione dei seguenti accorgimenti progettuali:	NA					
a. il quadro generale, i contatori e le colonne montanti sono collocati all'esterno e non in adiacenza a locali	NA					
b. la posa degli impianti elettrici è effettuata secondo lo schema a "stella" o ad "albero" o a "liscia di pesce", mantenendo i conduttori di un circuito il più possibile vicini l'uno all'altro;	NA					
c. la posa dei cavi elettrici è effettuata in modo che i conduttori di ritorno siano affiancati alle fasi di andata e alla minima distanza possibile.	NA					
Viene altresì ridotta l'esposizione indoor a campi elettromagnetici ad alta frequenza (RF) generato dai sistemi wi-fi, posizionando gli "access-point" ad altezze superiori a quella delle persone e possibilmente non in corrispondenza di aree caratterizzate da elevata frequentazione o permanenza.	NA					
Per gli edifici oggetto del presente decreto continuano a valere le disposizioni vigenti in	NA					

merito alla protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici all'interno degli edifici adibiti a permanenze di persone non inferiori a quattro ore giornaliere						
---	--	--	--	--	--	--

2.4.11 Prestazioni e comfort acustici

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA	
Fatti salvi i requisiti di legge di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 «Determinazione dei requisiti acustici degli edifici» (nel caso in cui il presente criterio ed il citato decreto prevedano il raggiungimento di prestazioni differenti per lo stesso indicatore, sono da considerarsi, quali valori da conseguire, quelli che prevedano le prestazioni più restrittive tra i due), i valori prestazionali dei requisiti acustici passivi dei singoli elementi tecnici dell'edificio, partizioni orizzontali e verticali, facciate, impianti tecnici, definiti dalla norma UNI 11367 corrispondono almeno a quelli della classe II del prospetto 1 di tale norma	NA					
In particolare, tramite l'utilizzo di rubinetteria temporizzata ed elettronica con interruzione del flusso d'acqua per lavabi dei bagni e delle docce e a basso consumo d'acqua (6 l/min per lavandini, lavabi, bidet, 8 l/min per docce misurati secondo le norme UNI EN 816, UNI EN 15091)	NA					
I singoli elementi tecnici di ospedali e case di cura soddisfano il livello di "prestazione superiore"	NA					

riportato nel prospetto A.1 dell'Appendice A di tale norma e rispettano, inoltre, i valori caratterizzati come " Prestazione buona" nel prospetto B.1 dell'Appendice B di tale norma.						
Le scuole soddisfano almeno i valori di riferimento di requisiti acustici passivi e comfort acustico interno indicati nella UNI 11532-2	NA					
Gli ambienti interni, ad esclusione delle scuole, rispettano i valori indicati nell'appendice C della UNI 11367	NA					
Nel caso di interventi su edifici esistenti, si applicano le prescrizioni sopra indicate se l'intervento riguarda la ristrutturazione totale degli elementi edilizi di separazione tra ambienti interni ed ambienti esterni o tra unità immobiliari differenti e contermini, la realizzazione di nuove partizioni o di nuovi impianti	NA					
Per gli altri interventi su edifici esistenti va assicurato il miglioramento dei requisiti acustici passivi preesistenti. Detto miglioramento non è richiesto quando l'elemento tecnico rispetti le prescrizioni sopra indicate, quando esistano vincoli architettonici o divieti legati a regolamenti edilizi e regolamenti locali che precludano la realizzazione di soluzioni per il miglioramento dei requisiti acustici passivi, o in caso di impossibilità tecnica ad apportare un miglioramento dei requisiti acustici esistenti degli elementi tecnici coinvolti	NA					
La sussistenza dei precedenti casi va dimostrata con apposita relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Anche nei casi nei quali non è possibile apportare un	NA					

miglioramento, va assicurato almeno il mantenimento dei requisiti acustici passivi preesistenti						
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e prevede anche una relazione acustica di calcolo previsionale redatta da un tecnico competente in acustica secondo le norme tecniche vigenti; in fase di verifica finale della conformità è prodotta una relazione di collaudo basata su misure acustiche in opera eseguite da un tecnico competente in acustica secondo le norme tecniche vigenti	NA					

2.4.12 Radon.

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA	
Devono essere adottate strategie progettuali e tecniche idonee a prevenire e a ridurre la concentrazione di gas radon all'interno degli edifici. Il livello massimo di riferimento, espresso in termini di valore medio annuo della concentrazione di radon è di 200 Bq/m3	NA					
È previsto un sistema di misurazione con le modalità di cui all'allegato II sezione I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, effettuato da servizi di dosimetria riconosciuti ai sensi dell'articolo 155 del medesimo decreto, secondo le modalità indicate nell'allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con i contenuti previsti dall'allegato II del medesimo decreto	NA					
Le strategie, compresi i metodi e gli strumenti, rispettano quanto stabilito dal Piano nazionale	NA					

d'azione per il radon, di cui all'articolo 10 comma 1 del decreto dianzi citato.						

2.4.13 Piano di manutenzione dell'opera

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA	
Il piano di manutenzione comprende la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) in riferimento alle prestazioni ambientali di cui ai criteri contenuti in questo documento, come per esempio la verifica della prestazione tecnica relativa all'isolamento o all'impermeabilizzazione, ecc.	NA					
Tale piano comprende anche un programma di monitoraggio e controllo della qualità dell'aria interna all'edificio, che specifichi i parametri da misurare in base al contesto ambientale in cui si trova l'edificio	NA					
Il progettista redige il piano di manutenzione generale dell'opera e prevede l'archiviazione della documentazione tecnica riguardante l'edificio. Tale documentazione è accessibile al gestore dell'edificio in modo da ottimizzarne la gestione e gli interventi di manutenzione.	NA					
I documenti da archiviare sono: - Relazione generale; - Relazioni specialistiche; - Elaborati grafici; - Elaborati grafici dell'edificio "come costruito" e relativa documentazione fotografica, inerenti sia alla parte architettonica che agli impianti tecnologici;	NA					

- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, suddiviso in: a) Manuale d'uso; b) Manuale di manutenzione; c) Programma di manutenzione; - Piano di gestione e irrigazione delle aree verdi; - Piano di fine vita in cui sia presente l'elenco di tutti i materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati che possono essere in seguito riutilizzati o riciclati						
È prevista l'archiviazione della documentazione tecnica riguardante l'edificio, nella sua rappresentazione BIM, ovvero in grado di garantire adeguata interoperabilità in linea con i formati digitali IFC (Industry Foundation Classes) necessari allo scambio dei dati e delle informazioni relative alla rappresentazione digitale del fabbricato	NA					
Si indica, infine, il livello dei LOD del modello BIM rispetto ai 7 gradi proposti: A-B-C-D-E-F-G, così come identificati della norma UNI 11337-4, e rispetto alle componenti tipologiche relative al patrimonio informativo: Architettonico, Strutturale ed Impiantistico	NA					

2.4.14 Disassemblaggio e fine vita

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA	
Il progetto relativo a edifici di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e ristrutturazione edilizia, prevede che almeno il 70% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati nel progetto, esclusi gli impianti, sia sottoponibile, a	NA					

fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva (decostruzione) per essere poi sottoposto a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero						
L'aggiudicatario redige il piano per il dissassemblaggio e la demolizione selettiva, sulla base della norma ISO 20887 "Sustainability in buildings and civil engineering works- Design for disassembly and adaptability — Principles, requirements and guidance", o della UNI/PdR 75 "Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare" o sulla base delle eventuali informazioni sul disassemblaggio di uno o più componenti, fornite con le EPD conformi alla UNI EN 15804, allegando le schede tecniche o la documentazione tecnica del fabbricante dei componenti e degli elementi prefabbricati che sono recuperabili e riciclabili. La terminologia relativa alle parti dell'edificio è in accordo alle definizioni della norma UNI 8290-1.	NA					
Il progettista redige il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva come sopra indicato	NA					

2.5 SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE/ NOTE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall'art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. <u>Nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo sono riportate le specifiche tecniche e i relativi mezzi di prova.</u>	A			Prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata con DOP	Acquisizione DOP da parte della DLL con evidenze in fase di collaudo tecnico amministrativo

<p>Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le dichiarazioni di prestazione (DOP) in accordo con il regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106.</p> <p>Ove nei singoli criteri contenuti in questo capitolo si preveda l'uso di materiali provenienti da processi di recupero, riciclo, o costituiti da sottoprodotti, si fa riferimento alle definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale», così come integrato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 ed alle specifiche procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120.</p>					
<p>Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti, indicato nei seguenti criteri, è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:</p>	A			Prodotti da costruzione utilizzati aventi caratteristiche dimostrate secondo le opzioni consentite	Acquisizione evidenze in fase di DLL
<p>1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD® o EPDIItaly®, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;</p>	A			Vedi Sopra	Vedi Sopra
<p>2. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto</p>				Vedi Sopra	Vedi Sopra
<p>3. marchio "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul</p>					

certificato					
4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 "Use of recycled PVC" e 4.2 "Use of PVC by-product", del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;				Vedi Sopra	Vedi Sopra
5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti				Vedi Sopra	Vedi Sopra
6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.				Vedi Sopra	Vedi Sopra
Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi					
Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa				Comma annullato da entrata in vigore CAM	
I mezzi di prova della conformità qui indicati sono presentati dall'appaltatore al direttore dei lavori per le necessarie verifiche prima dell'accettazione dei materiali in cantiere				I mezzi di prova della conformità qui indicati sono presentati dall'appaltatore al DLL per le necessarie verifiche prima	Acquisizione evidenze in fase di DLL

				dell'accettazione dei materiali in cantiere	
--	--	--	--	---	--

2.5.1 Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
Le categorie di materiali elencate di seguito rispettano le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella successiva tabella:					
a. pitture e vernici per interni	A	Pareti verticali interne		Limite emissione Tabella	Documenti DLL
b. pavimentazioni (sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, qualora non abbiano subito una lavorazione post cottura con applicazioni di vernici, resine o altre sostanze di natura organica), incluso le resine liquide	A	Uso di pavimentazione in ceramica senza lavorazione post cottura		Non necessario	Non necessario
c. adesivi e sigillanti;	A	-Incollaggio pavimentazioni e rivestimenti -Sigillature opere serramentista		Limite emissione Tabella	Documenti DLL
d. rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi)	A	Uso di rivestimenti in ceramica senza lavorazione post cottura		Non necessario	Non necessario
e. pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a vista)	A	Pannello Xpanel copertura		Limite emissione Tabella	Documenti DLL
f. controsoffitti;	A	Non presenti		Non necessario	Non necessario
g. schermi al vapore sintetici per la protezione interna del pacchetto di isolamento	A	Pannello Xpanel copertura		Limite emissione Tabella	Documenti DLL

<table><tr><th colspan="2">Limite di emissione (µg/m³) a 28 giorni</th></tr><tr><td>Benzene</td><td rowspan="4">1 (per ogni sostanza)</td></tr><tr><td>Tricloroetilene (trielina)</td></tr><tr><td>di-2-etilesilftalato (DEHP)</td></tr><tr><td>Dibutilftalato (DBP)</td></tr><tr><td>COV totali</td><td>1500</td></tr><tr><td>Formaldeide</td><td><60</td></tr><tr><td>Acetaldeide</td><td><300</td></tr><tr><td>Toluene</td><td><450</td></tr><tr><td>Tetracloroetilene</td><td><350</td></tr><tr><td>Xilene</td><td><300</td></tr><tr><td>1,2,4-Trimetilbenzene</td><td><1500</td></tr><tr><td>1,4-diclorobenzene</td><td><90</td></tr><tr><td>Etilbenzene</td><td><1000</td></tr><tr><td>2-Butossietanolo</td><td><1500</td></tr><tr><td>Stirene</td><td><350</td></tr></table>						Limite di emissione (µg/m³) a 28 giorni		Benzene	1 (per ogni sostanza)	Tricloroetilene (trielina)	di-2-etilesilftalato (DEHP)	Dibutilftalato (DBP)	COV totali	1500	Formaldeide	<60	Acetaldeide	<300	Toluene	<450	Tetracloroetilene	<350	Xilene	<300	1,2,4-Trimetilbenzene	<1500	1,4-diclorobenzene	<90	Etilbenzene	<1000	2-Butossietanolo	<1500	Stirene	<350					
Limite di emissione (µg/m³) a 28 giorni																																							
Benzene	1 (per ogni sostanza)																																						
Tricloroetilene (trielina)																																							
di-2-etilesilftalato (DEHP)																																							
Dibutilftalato (DBP)																																							
COV totali	1500																																						
Formaldeide	<60																																						
Acetaldeide	<300																																						
Toluene	<450																																						
Tetracloroetilene	<350																																						
Xilene	<300																																						
1,2,4-Trimetilbenzene	<1500																																						
1,4-diclorobenzene	<90																																						
Etilbenzene	<1000																																						
2-Butossietanolo	<1500																																						
Stirene	<350																																						
La determinazione delle emissioni avviene in conformità alla norma UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9. Per qualunque metodo di prova o norma da utilizzare, si applicano i seguenti minimi fattori di carico considerando 0,5 ricambi d’aria per ora (a parità di ricambi d'aria, sono ammessi fattori di carico superiori): 1,0 m2/m3 per le pareti 0,4 m2/m3 per pavimenti o soffitto 0,05 m2/m3 per piccole superfici, ad esempio porte; 0,07 m2/m3 per le finestre; 0,007 m2/m3 per superfici molto limitate, per esempio sigillanti. Per le pitture e le vernici, il periodo di pre-condizionamento, prima dell’inserimento in camera di emissione, è di 3 giorni. Per dimostrare la conformità sull’emissione di DBP e DEHP sono ammessi metodi alternativi di	A																																						

campionamento ed analisi (materiali con contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mg/kg, limite di rilevabilità strumentale, sono considerati conformi al requisito di emissione a 28 giorni. Il contenuto di DBP e DEHP su prodotti liquidi o in pasta è determinato dopo il periodo di indurimento o essiccazione a 20±10°C, come da scheda tecnica del prodotto).					
<p>La dimostrazione del rispetto di questo criterio può avvenire tramite la presentazione di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati e accompagnati da un documento che faccia esplicito riferimento alla conformità rispetto al presente criterio. In alternativa possono essere scelti prodotti dotati di una etichetta o certificazione tra le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AgBB (Germania) - Blue Angel nelle specifiche: RAL UZ 113/120/128/132 (Germania) - Eco INSTITUT-Label (Germania) - EMICODE EC1/EC1+ (GEV) (Germania) - Indoor Air Comfort di Eurofins (Belgio) - Indoor Air Comfort Gold di Eurofins (Belgio) - M1 Emission Classification of Building Materials (Finlandia) - CATAS quality award (CQA) CAM edilizia (Italia) - CATAS quality award Plus (CQA) CAM edilizia Plus (Italia) - Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Standard (Italia) - Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Plus (Italia) 	A			Dimostrazione con presentazione rapporti di prova a discrezione DLL	Documenti DLL

2.5.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati

C.A.M	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
-------	---------------------	-------------	---	---------------------	----------------

CRITERIO / SUB CRITERIO			ELABORATI		
<p>I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.</p> <p>Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento).</p> <p>Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale.</p> <p>La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.</p>		I calcestruzzi utilizzati sono preconfezionati da centrale di betonaggio		Prodotti da costruzione utilizzati aventi caratteristiche dimostrate secondo le opzioni consentite	Acquisizione evidenze in fase di DLL

2.5.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibrocompresso

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
I prodotti prefabbricati in calcestruzzo sono prodotti con un contenuto di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.		Cordoli delimitazione esterna		Prodotti da costruzione utilizzati aventi caratteristiche dimostrate secondo le opzioni consentite	Acquisizione evidenze in fase di DLL
I blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 7,5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.		Non presenti			

Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.					
--	--	--	--	--	--

2.5.4 Acciaio

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
Per gli usi strutturali è utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni, come di seguito specificato: - acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%. - acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%; - acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.	A	Gli acciai per uso strutturale vengono preformati presso struttura rispondente alle Norme UNI 1090 con relativo sistema di qualificazione		Prodotti da costruzione utilizzati aventi caratteristiche dimostrate secondo le opzioni consentite	Acquisizione evidenze in fase di DLL
Per gli usi non strutturali è utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materie riciclate ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti come di seguito specificato: - acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%; - acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%; - acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%	A	Vedi sopra		Vedi sopra	Vedi sopra
Con il termine “acciaio da forno elettrico legato” si intendono gli “acciai inossidabili” e gli “altri acciai legati” ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli “acciai alto legati da EAF” ai sensi	A	Vedi sopra		Vedi sopra	Vedi sopra

del Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate					
---	--	--	--	--	--

2.5.5 Laterizi

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
I laterizi usati per muratura e solai hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti (sul secco) di almeno il 15% sul peso del prodotto	A	Non presenti			
Qualora i laterizi contengano solo materia riciclata ovvero recuperata, la percentuale è di almeno il 10% sul peso del prodotto	A				
I laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista hanno un contenuto di materie riciclate ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti (sul secco) di almeno il 7,5% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano solo materia riciclata ovvero recuperata, la percentuale è di almeno il 5% sul peso del prodotto. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate	A				

2.5.6 Prodotti legnosi

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
----------------------------------	---------------------	-------------	----------------	---------------------	----------------

Tutti i prodotti in legno utilizzati nel progetto devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile come indicato nel punto “a” della verifica se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli elementi strutturali o rispettare le percentuali di riciclato come indicato nel punto “b” della verifica se costituiti prevalentemente da materie prime seconde, come nel caso degli isolanti	A	Struttura copertura		Prodotti da costruzione utilizzati aventi caratteristiche dimostrate secondo le opzioni consentite	Acquisizione evidenze in fase di DLL
Certificati di catena di custodia nei quali siano chiaramente riportati, il codice di registrazione o di certificazione, il tipo di prodotto oggetto della fornitura, le date di rilascio e di scadenza dei relativi fornitori e subappaltatori.	A			Prodotti da costruzione utilizzati aventi caratteristiche dimostrate secondo le opzioni consentite	Acquisizione evidenze in fase di DLL
a) Per la prova di origine sostenibile ovvero responsabile: Una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che garantisca il controllo della «catena di custodia», quale quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC);	A			Prodotti da costruzione utilizzati aventi caratteristiche dimostrate secondo le opzioni consentite	Acquisizione evidenze in fase di DLL
b) Per il legno riciclato, una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che attesti almeno il 70% di materiale riciclato, quali: FSC® Riciclato” (“FSC® Recycled”) che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, oppure “FSC® Misto” (“FSC® Mix”) con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del Ciclo di Moebius all’interno dell’etichetta stessa o l’etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato. Il requisito può essere verificato anche con i seguenti mezzi di prova: certificazione ReMade in Italy® con indicazione della percentuale di	A	Isolante copertura		Prodotti da costruzione utilizzati aventi caratteristiche dimostrate secondo le opzioni consentite	Acquisizione evidenze in fase di DLL

materiale riciclato in etichetta; Marchio di qualità ecologica Ecolabel EU					
Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di etichetta sul prodotto, devono essere supportate, in fase di consegna, da un documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione (con apposito codice di certificazione dell'offerente) in relazione ai prodotti oggetto della fornitura				Prodotti da costruzione utilizzati aventi caratteristiche dimostrate secondo le opzioni consentite	Acquisizione evidenze in fase di DLL

2.5.7 Isolanti termici ed Acustici

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
Ai fini del presente criterio, per isolanti si intendono quei prodotti da costruzione aventi funzione di isolante termico ovvero acustico, che sono costituiti: a) da uno o più materiali isolanti. Nel qual caso ogni singolo materiale isolante utilizzato, rispetta i requisiti qui previsti;	A	-Isolante chiusure verticali cieche - Isolante Copertura		Prodotti da costruzione utilizzati aventi caratteristiche dimostrate secondo le opzioni consentite	Acquisizione evidenze in fase di DLL
b) da un insieme integrato di materiali non isolanti e isolanti, p.es laterizio e isolante. In questo caso solo i materiali isolanti rispettano i requisiti qui previsti.	A	Non presenti			
Gli isolanti, con esclusione di eventuali rivestimenti, carpenterie metalliche e altri possibili accessori presenti nei prodotti finiti, rispettano i seguenti requisiti: c) I materiali isolanti termici utilizzati per l'isolamento dell'involucro dell'edificio, esclusi, quindi, quelli usati per l'isolamento degli impianti, devono possedere la marcatura CE,	A			Prodotti da costruzione utilizzati aventi caratteristiche dimostrate secondo le opzioni consentite	Acquisizione evidenze in fase di DLL

grazie all'applicazione di una norma di prodotto armonizzata come materiale isolante o grazie ad un ETA per cui il fabbricante può redigere la DoP (dichiarazione di prestazione) e apporre la marcatura CE. La marcatura CE prevede la dichiarazione delle caratteristiche essenziali riferite al Requisito di base 6 "risparmio energetico e ritenzione del calore". In questi casi il produttore indica nella DoP, la conduttività termica con valori di λ_D (o resistenza termica RD)					
Per i prodotti pre-acoppiati o i kit è possibile fare riferimento alla DoP dei singoli materiali isolanti termici presenti o alla DoP del sistema nel suo complesso. Nel caso di marcatura CE tramite un ETA, nel periodo transitorio in cui un ETA sia in fase di rilascio oppure la pubblicazione dei relativi riferimenti dell'EAD per un ETA già rilasciato non sia ancora avvenuta sulla GUUE, il materiale ovvero componente può essere utilizzato purché il fabbricante produca formale comunicazione del TAB (Technical Assessment Body) che attesti lo stato di procedura in corso per il rilascio dell'ETA e la prestazione determinata per quanto attiene alla sopracitata conduttività termica (o resistenza termica).	A	Pannello xpanel copertura		Prodotti da costruzione utilizzati aventi caratteristiche dimostrate secondo le opzioni consentite	Acquisizione evidenze in fase di DLL
d) non sono aggiunte sostanze incluse nell'elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione (Substances of Very High Concern-SVHC), secondo il regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006), in concentrazione superiore allo 0,1 % (peso/peso). Sono fatte salve le eventuali specifiche autorizzazioni all'uso previste dallo stesso Regolamento per le sostanze inserite nell'Allegato XIV e specifiche restrizioni	A			Prodotti da costruzione utilizzati aventi caratteristiche dimostrate secondo le opzioni consentite	Acquisizione evidenze in fase di DLL

previste nell'Allegato XVII del Regolamento					
e) Non sono prodotti con agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di ozono (ODP), come per esempio gli HCFC	A			Prodotti da costruzione utilizzati aventi caratteristiche dimostrate secondo le opzioni consentite	Acquisizione evidenze in fase di DLL
f) Non sono prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica	A			Prodotti da costruzione utilizzati aventi caratteristiche dimostrate secondo le opzioni consentite	Acquisizione evidenze in fase di DLL
g) Se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito	A			Prodotti da costruzione utilizzati aventi caratteristiche dimostrate secondo le opzioni consentite	Acquisizione evidenze in fase di DLL
h) Se costituiti da lane minerali, sono conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.;	A			Prodotti da costruzione utilizzati aventi caratteristiche dimostrate secondo le opzioni consentite	Acquisizione evidenze in fase di DLL
i) Se sono costituiti da uno o più dei materiali elencati nella seguente tabella, tali materiali devono contenere le quantità minime di materiale riciclato ovvero recuperato o di sottoprodotti ivi indicate, misurate sul peso, come somma delle tre frazioni. I materiali isolanti non elencati in tabella si possono ugualmente usare e per essi non è richiesto un contenuto minimo di una delle tre frazioni anzidette.	A			Prodotti da costruzione utilizzati aventi caratteristiche dimostrate secondo le opzioni consentite	Acquisizione evidenze in fase di DLL

	<table><tr><th>Materiale</th><th>Contenuto cumulativo di materiale recuperato, riciclato ovvero sottoprodotti</th></tr><tr><td>Cellulosa (Gli altri materiali di origine legnosa rispondono ai requisiti di cui al criterio “2.5.6-Prodotti legnosi”).</td><td>80%</td></tr><tr><td>Lana di vetro</td><td>60%</td></tr><tr><td>Lana di roccia</td><td>15%</td></tr><tr><td>Vetro cellulare</td><td>60%</td></tr><tr><td>Fibre in poliestere⁷</td><td>50% (per gli isolanti composti da fibre di poliestere e materiale rinnovabile, tale percentuale minima può essere del 20% se il contenuto di materiale da fonte rinnovabile è almeno pari all'85% del peso totale del prodotto. Secondo la norma UNI EN ISO 14021 i materiali rinnovabili sono composti da biomasse provenienti da una fonte vivente e che può essere continuamente reintegrata.)</td></tr><tr><td>Polistirene espanso sinterizzato (di cui quantità minima di riciclato 10%)</td><td>15%</td></tr><tr><td>Polistirene espanso estruso (di cui quantità minima di riciclato 5%)</td><td>10%</td></tr><tr><td>Poliuretano espanso rigido</td><td>2%</td></tr><tr><td>Poliuretano espanso flessibile</td><td>20%</td></tr><tr><td>Agglomerato di poliuretano</td><td>70%</td></tr><tr><td>Agglomerato di gomma</td><td>60%</td></tr><tr><td>Fibre tessili</td><td>60%</td></tr></table>	Materiale	Contenuto cumulativo di materiale recuperato, riciclato ovvero sottoprodotti	Cellulosa (Gli altri materiali di origine legnosa rispondono ai requisiti di cui al criterio “2.5.6-Prodotti legnosi”).	80%	Lana di vetro	60%	Lana di roccia	15%	Vetro cellulare	60%	Fibre in poliestere ⁷	50% (per gli isolanti composti da fibre di poliestere e materiale rinnovabile, tale percentuale minima può essere del 20% se il contenuto di materiale da fonte rinnovabile è almeno pari all'85% del peso totale del prodotto. Secondo la norma UNI EN ISO 14021 i materiali rinnovabili sono composti da biomasse provenienti da una fonte vivente e che può essere continuamente reintegrata.)	Polistirene espanso sinterizzato (di cui quantità minima di riciclato 10%)	15%	Polistirene espanso estruso (di cui quantità minima di riciclato 5%)	10%	Poliuretano espanso rigido	2%	Poliuretano espanso flessibile	20%	Agglomerato di poliuretano	70%	Agglomerato di gomma	60%	Fibre tessili	60%				
Materiale	Contenuto cumulativo di materiale recuperato, riciclato ovvero sottoprodotti																														
Cellulosa (Gli altri materiali di origine legnosa rispondono ai requisiti di cui al criterio “2.5.6-Prodotti legnosi”).	80%																														
Lana di vetro	60%																														
Lana di roccia	15%																														
Vetro cellulare	60%																														
Fibre in poliestere ⁷	50% (per gli isolanti composti da fibre di poliestere e materiale rinnovabile, tale percentuale minima può essere del 20% se il contenuto di materiale da fonte rinnovabile è almeno pari all'85% del peso totale del prodotto. Secondo la norma UNI EN ISO 14021 i materiali rinnovabili sono composti da biomasse provenienti da una fonte vivente e che può essere continuamente reintegrata.)																														
Polistirene espanso sinterizzato (di cui quantità minima di riciclato 10%)	15%																														
Polistirene espanso estruso (di cui quantità minima di riciclato 5%)	10%																														
Poliuretano espanso rigido	2%																														
Poliuretano espanso flessibile	20%																														
Agglomerato di poliuretano	70%																														
Agglomerato di gomma	60%																														
Fibre tessili	60%																														
La Relazione illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e include: -per i punti da “c” a “g”, una dichiarazione del legale rappresentante del produttore, supportata dalla documentazione tecnica quali le schede dei dati di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, o rapporti di prova; -per il punto “h”, le informazioni riguardanti la conformità della fibra minerale alla Nota Q o alla Nota R sono contenute nella scheda informativa redatta ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006). La conformità alla Nota Q si verifica tramite una certificazione (per esempio EUCB) conforme alla norma ISO 17065 che dimostri, tramite almeno una visita ispettiva all'anno, che la fibra è conforme a quella campione sottoposta al test di biosolubilità;	A			Prodotti da costruzione utilizzati aventi caratteristiche dimostrate secondo le opzioni consentite	Acquisizione evidenze in fase di DLL																										

-per il punto "i", le percentuali di riciclato indicate sono verificate secondo quanto previsto al paragrafo "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione-indicazioni alla stazione appaltante"					

2.5.8 Tramezzature , contropareti perimetrali e controsoffitti

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
Le tramezzature, le contropareti perimetrali e i controsoffitti, realizzati con sistemi a secco, hanno un contenuto di almeno il 10% (5% in caso di prodotti a base gesso) in peso di materiale recuperato, ovvero riciclato, ovvero di sottoprodotti. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.	A	Contropareti e pareti verticali interne		Prodotti da costruzione utilizzati aventi caratteristiche dimostrate secondo le opzioni consentite	Acquisizione evidenze in fase di DLL
I materiali di origine legnosa rispondono ai requisiti di cui al criterio "2.5.6-Prodotti legnosi".	A			Prodotti da costruzione utilizzati aventi caratteristiche dimostrate secondo le opzioni consentite	Acquisizione evidenze in fase di DLL

2.5.9 Murature in Pietrame e Miste

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
Il progetto, per le murature in pietrame e miste, prevede l'uso di solo materiale riutilizzato o di recupero (pietrame e blocchetti)	A	Non presenti			

2.5.10 Pavimenti

2.5.10.1 Pavimentazioni Dure

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
Per le pavimentazioni in legno si fa riferimento al criterio "2.5.6-Prodotti legnosi".	A	Non presenti			
Le piastrelle di ceramica devono essere conformi almeno ai seguenti criteri inclusi nella Decisione 2009/607/CE, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure, e s.m.i: 1. Estrazione delle materie prime 2.2. Limitazione della presenza di alcune sostanze negli additivi (solo piastrelle smaltate), quali metalli pesanti come piombo, cadmio e antimonio 4.2. Consumo e uso di acqua 4.3. Emissioni nell'aria (solo per i parametri Particolato e Fluoruri) 4.4. Emissioni nell'acqua 5.2. Recupero dei rifiuti 6.1. Rilascio di sostanze pericolose (solo piastrelle vetrificate)	A	Pavimentazioni e rivestimenti interni		Prodotti da costruzione utilizzati aventi caratteristiche dimostrate secondo le opzioni consentite	Acquisizione evidenze in fase di DLL
A partire dal primo gennaio 2024, le piastrelle di ceramica dovranno essere conformi ai criteri inclusi della Decisione 2021/476 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti per coperture dure	A	Pavimentazioni e rivestimenti interni		Prodotti da costruzione utilizzati aventi caratteristiche dimostrate secondo le opzioni consentite	Acquisizione evidenze in fase di DLL

2.3.5 Infrastrutturazione primaria

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
----------------------------------	---------------------	-------------	----------------	---------------------	----------------

Il progetto indica che in fase di consegna dei materiali la rispondenza al criterio sarà verificata utilizzando prodotti recanti alternativamente:	A	Allacciamenti fognari		Pavimentazioni e rivestimenti interni	Pavimentazioni e rivestimenti interni
- il Marchio Ecolabel UE;					
- una dichiarazione ambientale ISO di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio					
- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD® o EPDIItaly®, qualora nella dichiarazione ambientale siano presenti le informazioni specifiche relative ai criteri sopra richiamati					
In mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio validata da un organismo di valutazione della conformità, dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato	A				

2.5.10.2 Pavimenti resilienti

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
Le pavimentazioni costituite da materie plastiche, devono avere un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.	A	Non presenti			

Sono esclusi dall'applicazione del presente criterio i prodotti con spessore inferiore a 1mm.	A				
Le pavimentazioni costituite da gomma, devono avere un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 10% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.	A				
Sono esclusi dall'applicazione di tale criterio i prodotti con spessore inferiore a 1mm. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.	A				
Le pavimentazioni non devono essere prodotte utilizzando ritardanti di fiamma che siano classificati pericolosi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. Tale requisito è verificato tramite la documentazione tecnica del fabbricante con allegate le schede dei dati di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, rapporti di prova o altra documentazione tecnica di supporto	A				

2.5.11 Serramenti ed Oscuranti in PVC

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
I serramenti oscuranti in PVC sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma	A	Non presenti			

delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate					
---	--	--	--	--	--

2.5.12 Tubazioni in PVC e polipropilene

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
Il progetto prevede l'utilizzo di pitture e vernici che rispondono ad uno o più dei seguenti requisiti (la stazione appaltante deciderà, in base ai propri obiettivi ambientali ed in base alla destinazione d'uso dell'edificio):	A	-Allacciamenti fognari - Impianto idraulico		Prodotti da costruzione utilizzati aventi caratteristiche dimostrate secondo le opzioni consentite	Acquisizione evidenze in fase di DLL
a) recano il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE;					
b) non contengono alcun additivo a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o selenio che determini una concentrazione superiore allo 0,010 % in peso, per ciascun metallo sulla vernice secca					
c) non contengono sostanze ovvero miscele classificate come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1 e 2 con i seguenti codici: H400, H410, H411 ai sensi del regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e s.m.i. (tale criterio va utilizzato, qualora ritenuto opportuno dalla stazione appaltante).					
La dimostrazione del rispetto di questo criterio può avvenire tramite, rispettivamente: a) l'utilizzo di prodotti recanti il Marchio Ecolabel UE. b) rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati, con evidenza delle concentrazioni dei					

<p>singoli metalli pesanti sulla vernice secca.</p> <p>c) dichiarazione del legale rappresentante, con allegato un fascicolo tecnico datato e firmato con evidenza del nome commerciale della vernice e relativa lista delle sostanze o miscele usate per preparare la stessa (pericolose o non pericolose e senza indicarne la percentuale). Per dimostrare l'assenza di sostanze o miscele classificate come sopra specificato, per ogni sostanza o miscela indicata, andrà fornita identificazione (nome chimico, CAS o numero CE) e Classificazione della sostanza o della miscela con indicazione di pericolo, qualora presente. Al fascicolo andranno poi allegate le schede di dati di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, o altra documentazione tecnica di supporto, utile alla verifica di quanto descritto.</p>					
--	--	--	--	--	--

2.6 Specifiche Tecniche Progettuali relative al cantiere

Indicazioni alla stazione appaltante I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall'art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Sono costituiti da criteri progettuali per l'organizzazione e gestione sostenibile del cantiere. Il progettista li integra nel progetto di cantiere e nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo.

La verifica dei criteri contenuti in questo capitolo avviene tramite la Relazione CAM, nella quale sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam.

2.6.1 Prestazioni Ambientali del Cantiere

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
Le attività di preparazione e conduzione del cantiere prevedono le seguenti azioni:	A				

a) individuazione delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione.	A	Individuazione eseguita		Vedere PSC	Attività' CSE
b) definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico/culturali presenti nell'area del cantiere quali la recinzione e protezione degli ambiti interessati da fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone. Qualora l'area di cantiere ricada in siti tutelati ai sensi delle norme del piano paesistico si applicano le misure previste;	NA				
c) rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus altissima e Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per l'individuazione delle specie alloctone si dovrà fare riferimento alla "Watch-list della flora alloctona d'Italia" (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);	NA				
d) protezione delle specie arboree e arbustive autoctone. Gli alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non è ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici etc.;	A	Individuazione eseguita		Vedere PSC	Attività' CSE
e) disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimità delle preesistenze arboree e arbustive autoctone (è garantita almeno una fascia di rispetto di dieci metri	A	Individuazione eseguita		Vedere PSC	Attività' CSE
f) definizione delle misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di		Individuazione eseguita		Vedere PSC	Attività' CSE

inquinanti e gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda ecc.);					
g) fermo restando l'elaborazione di una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", definizione di misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico e scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo ecc, e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;	A	Individuazione eseguita		Vedere PSC	Attività' CSE
h) definizione delle misure per l'abbattimento delle emissioni gassose inquinanti con riferimento alle attività di lavoro delle macchine operatrici e da cantiere che saranno impiegate, tenendo conto delle "fasi minime impiegabili": fase III A minimo a decorrere da gennaio 2022. Fase IV minimo a decorrere dal gennaio 2024 e la V dal gennaio 2026 (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040);	A	Individuazione eseguita		Vedere PSC	Attività' CSE
i) definizione delle misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque	A	Individuazione eseguita		Vedere PSC	Attività' CSE

j) definizione delle misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;	A	Individuazione eseguita		Vedere PSC	Attività' CSE
k) definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, impedendo la diminuzione di materia organica, il calo della biodiversità nei diversi strati, la contaminazione locale o diffusa, la salinizzazione, l'erosione etc., anche attraverso la verifica continua degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;	A	Individuazione eseguita		Vedere PSC	Attività' CSE
l) definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali l'impermeabilizzazione di eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inertici e depurazione delle acque di dilavamento prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali;	NA				
m) definizione delle misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;	A	Individuazione eseguita		Vedere PSC	Attività' CSE
n) misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo	A	Individuazione eseguita		Vedere PSC	Attività' CSE
o) misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali etc.) individuando le aree da adibire a deposito temporaneo, gli spazi opportunamente attrezzati (con idonei cassonetti/contenitori carrellabili opportunamente etichettati per la	A	Individuazione eseguita		Vedere PSC	Attività' CSE

raccolta differenziata etc.).					
-------------------------------	--	--	--	--	--

2.6.2 Demolizione Selettiva , recupero e riciclo

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
Fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, la demolizione degli edifici viene eseguita in modo da massimizzare il recupero delle diverse frazioni di materiale.	NA				
Nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, il progetto prevede, a tal fine, che, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere, ed escludendo gli scavi, venga avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero, secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152	NA				
Il progetto stima la quota parte di rifiuti che potrà essere avviato a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero	NA				
A tal fine può essere fatto riferimento ai seguenti documenti: "Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici" della Commissione Europea, 2018; raccomandazioni del Sistema nazionale della Protezione dell'Ambiente (SNPA) "Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti" del 2016; UNI/PdR 75 "Decostruzione selettiva – Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare"	NA				
Tale stima include le seguenti: a. valutazione delle caratteristiche dell'edificio;	NA				

b. individuazione e valutazione dei rischi connessi a eventuali rifiuti pericolosi e alle emissioni che possono sorgere durante la demolizione;					
c. stima delle quantità di rifiuti che saranno prodotti con ripartizione tra le diverse frazioni di materiale;					
d. stima della percentuale di rifiuti da avviare a preparazione per il riutilizzo e a riciclo, rispetto al totale dei rifiuti prodotti, sulla base dei sistemi di selezione proposti per il processo di demolizione					
Alla luce di tale stima, il progetto comprende le valutazioni e le previsioni riguardo a:					
a. rimozione dei rifiuti, materiali o componenti pericolosi;					
b. rimozione dei rifiuti, materiali o componenti riutilizzabili, riciclabili e recuperabili					
In caso di edifici storici per fare la valutazione del materiale da demolire o recuperare è fondamentale effettuare preliminarmente una campagna di analisi conoscitiva dell'edificio e dei materiali costitutivi per determinarne, tipologia, epoca e stato di conservazione					
Il progetto individua le seguenti categorie di rifiuti: - rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER 170101, 170102, 170103, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604, 170802) da avviare a operazioni di preparazione per il riutilizzo, impiegati nello stesso cantiere oppure, ove non fosse possibile, impiegati in altri cantieri					
- rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER 170101, 170102, 170103, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604,	NA				

170802) da avviare a operazioni di riciclo o ad altre forme di recupero;					
le frazioni miste di inerti e rifiuti (codice EER 170107 e 170904) derivanti dalle demolizioni di opere per le quali non è possibile lo smontaggio e la demolizione selettiva, che sono avviati ad impianti per la produzione di aggregati riciclati	NA				
In considerazione del fatto che, in fase di demolizione selettiva, potrebbero rinvenirsi categorie di rifiuti differenti da quelle indicate (dovute ai diversi sistemi costruttivi e materiali ovvero componenti impiegati nell'edificio), è sempre suggerita l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad avviare il maggior quantitativo di materiali non pericolosi a riciclo e ad altre operazioni di recupero	NA				

2.6.3 Conservazione dello strato superficiale di terreno

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
Fermo restando la gestione delle terre e rocce da scavo in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120, nel caso in cui il progetto includa movimenti di terra (scavi, splateamenti o altri interventi sul suolo esistente), il progetto prevede la rimozione e l'accantonamento del primo strato del terreno per il successivo riutilizzo in opere a verde.	A	Lo scavo della coltre vegetale prevista nel progetto viene riutilizzata all'interno dell'area del polo scolastico per opere di sistemazione in verde.			Acquisizione evidenze in fase di DLL
Per primo strato del terreno si intende sia l'orizzonte "O" (organico) del profilo pedologico	A				

sia l'orizzonte "A" (attivo), entrambi ricchi di materiale organico e di minerali che è necessario salvaguardare e utilizzare per le opere a verde					
Nel caso in cui il profilo pedologico del suolo non sia noto, il progetto include un'analisi pedologica che determini l'altezza dello strato da accantonare (O e A) per il successivo riutilizzo. Il suolo rimosso dovrà essere accantonato in cantiere separatamente dalla matrice inorganica che invece è utilizzabile per rinterri o altri movimenti di terra, in modo tale da non comprometterne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche ed essere riutilizzato nelle aree a verde nuove o da riqualificare	NA				
Per quanto riguarda la prescrizione sull'accantonamento del primo strato di terreno, è allegato il profilo pedologico e relativa relazione specialistica che dimostri la conformità al criterio.	A	Vedi Relazione GEOLOGICA			

2.6.4 Rinterri e Riempimenti

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
Per i rinterri, il progetto prescrive il riutilizzo del materiale di scavo, escluso il primo strato di terreno di cui al precedente criterio "2.6.3- Conservazione dello strato superficiale del terreno", proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, ovvero materiale riciclato, che siano conformi ai parametri della norma UNI 11531-1	NA				
Per i riempimenti con miscele betonabili (ossia miscele fluide, a bassa resistenza controllata,	NA				

facilmente removibili, auto costipanti e trasportate con betoniera), è utilizzato almeno il 70% di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242 e con caratteristiche prestazionali rispondenti all'aggregato riciclato di Tipo B come riportato al prospetto 4 della UNI 11104.					
Per i riempimenti con miscele legate con leganti idraulici, di cui alla norma UNI EN 14227-1, è utilizzato almeno il 30% in peso di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242	NA				

2.7 CRITERI PREMIANTI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE

2.7.1 Competenza tecnica dei progettisti

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria, di cui all'art. 45, per L'affidamento congiunto di progettazione e lavori, e all'art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che includa, nel gruppo di lavoro, un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024	NA				
Per primo strato del terreno si intende sia l'orizzonte "O" (organico) del profilo pedologico sia l'orizzonte "A" (attivo), entrambi ricchi di materiale organico e di minerali che è necessario	NA				

salvaguardare e utilizzare per le opere a verde					
Tale certificazione di competenza è basata sugli elementi di valutazione della sostenibilità e i contenuti caratteristici dei diversi protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) esistenti a livello nazionale o internazionale, ad esempio quelli di cui al par. "1.3.4- Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova", oppure su norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali, purché tale certificazione di competenza sia rilasciata alle figure di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Tale soggetto può essere lo stesso firmatario del progetto o far parte del gruppo di progettazione	NA			L'operatore economico allega i certificati in corso di validità, rilasciati da organismi accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. La conformità al criterio, a dimostrazione della formazione e competenza dell'operatore economico, è dimostrata dall'evidenza che l'esame superato sia basato sui protocolli sostenibilità energetico-ambientale, oppure su norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di Normazione nazionali o internazionali	

2.7.2 Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC)

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegna a realizzare uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978 e uno studio LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita), secondo la UNI EN 15643 e la UNI EN 16627, per dimostrare il miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.	NA			L'operatore economico dimostra la sua capacità di approntare uno studio LCA e LCC del progetto di fattibilità tecnico economica descrivendo, nell'offerta tecnica di gara, la metodologia di LCA e LCC che intende adottare, gli strumenti tecnici di cui dispone (software, banche dati, BIM), gli eventuali esperti di cui si avvarrà, l'organizzazione e il	

				<p>cronoprogramma della valutazione del ciclo di vita rispetto alle modalità e tempi di definizione del progetto. In sede di esecuzione del servizio, l'aggiudicatario del servizio di progettazione avvierà, con la stazione appaltante, un dialogo strutturato per l'analisi e la valutazione degli esiti degli studi di LCA e LCC per una scelta condivisa delle soluzioni progettuali definitive. Gli studi LCA e LCC della soluzione finale costituiranno, insieme al progetto esecutivo approvato, documentazione in base alla quale, in sede di gara per l'affidamento dei lavori, gli offerenti potranno eventualmente proporre "varianti migliorative" (criterio di aggiudicazione), ove previsto dalla documentazione di gara, che dovranno essere accompagnate da schede tecniche, planimetrie, relazioni tecniche basate sulla implementazione della LCA e della LCC a loro disposizione che dimostri l'effettivo miglioramento ambientale delle varianti migliorative proposte in gara</p>	
<p>Nei casi di bandi di progettazione in cui si richiede il BIM, è attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegna a implementare la base dati del BIM con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche di cui ai capitoli "2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli edifici", "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-</p>	NA			<p>L'operatore economico presenta dichiarazione di impegno ad eseguire le prestazioni migliorative di cui al criterio e offerta tecnico-metodologica con la quale illustri la prestazione offerta.</p>	

Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”.					
Nel caso in cui il profilo pedologico del suolo non sia noto, il progetto include un’analisi pedologica che determini l’altezza dello strato da accantonare (O e A) per il successivo riutilizzo. Il suolo rimosso dovrà essere accantonato in cantiere separatamente dalla matrice inorganica che invece è utilizzabile per rinterri o altri movimenti di terra, in modo tale da non comprometterne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche ed essere riutilizzato nelle aree a verde nuove o da riqualificare	NA				
Per quanto riguarda la prescrizione sull’accantonamento del primo strato di terreno, è allegato il profilo pedologico e relativa relazione specialistica che dimostri la conformità al criterio.	NA				

2.7.3 Progettazione in BIM

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA’	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
Nei casi di bandi di progettazione in cui si richiede il BIM, è attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si impegna a implementare la base dati del BIM con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche di cui ai capitoli “2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli edifici”, “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”.	NA			L’operatore economico presenta dichiarazione di impegno ad eseguire le prestazioni migliorative di cui al criterio e offerta tecnico-metodologica con la quale illustri la prestazione offerta	

2.7.4 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance) eno

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria di cui all'art 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che sia stato sottoposto ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e "business ethics").	NA			L'operatore economico presenta un'attestazione di conformità al presente criterio, in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema)programma) di verifica e validazione quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating scheme	

3 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI

3.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LE GRE DI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI

3.1.1 Personale di cantiere

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.)	NA			L'appaltatore allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una	In corso di esecuzione del

<p>è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.</p>				<p>dichiarazione di impegno a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori.</p>	<p>contratto, il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al criterio</p>
--	--	--	--	---	--

3.1.2 Macchine Operatrici

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
<p>L'aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.</p>	NA			<p>L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, i manuali d'uso e manutenzione, ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere</p>	<p>La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dal Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.</p>

				per la verifica della Fase di appartenenza.	
--	--	--	--	---	--

3.1.3 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
3.1.3.1 Grassi ed oli lubrificanti: compatibilità con i veicoli di destinazione	NA				
<p>Le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui rilascio nell'ambiente può essere solo accidentale e che dopo l'utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore); - Grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore); - Grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli. per essere utilizzati, devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati. <p>Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformità alla Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBEX) e laddove l'uso dei lubrificanti biodegradabili ovvero minerali a base rigenerata non sia dichiarato dal fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti</p>				Indicazioni del costruttore del veicolo contenute nella documentazione tecnica "manuale di uso e manutenzione del veicolo".	

biodegradabili ovvero a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai successivi criteri 3.1.3.2 e 3.1.3.3 o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti.					
3.1.3.2 Grassi ed oli biodegradabili	NA				
I grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure devono essere conformi ai seguenti requisiti ambientali				L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE) sopra citato, ma di altre etichette ambientali UNI EN ISO 14024, devono essere riportate le caratteristiche, anche tecniche, dell'etichetta posseduta. In assenza di certificazione ambientale, la conformità al criterio sulla biodegradabilità e sul potenziale di bioaccumulo è dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025.	
3.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata	NA				

<p>I grassi e gli oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d’uso del prodotto stesso di cui alla successiva tabella 4:</p> <p>I grassi e gli oli lubrificanti la cui funzione d’uso non è riportata in Tabella 4 devono contenere almeno il 30% di base rigenerata</p>		<table><tr><th>Nomenclatura combinata-NC</th><th>Soglia minima base rigenerata %</th></tr><tr><td>NC 27101981 (oli per motore)</td><td>40%</td></tr><tr><td>NC 27101983 (oli idraulici)</td><td>80%</td></tr><tr><td>NC 27101987 (oli cambio)</td><td>30%</td></tr><tr><td>NC 27101999 (altri)</td><td>30%</td></tr></table>	Nomenclatura combinata-NC	Soglia minima base rigenerata %	NC 27101981 (oli per motore)	40%	NC 27101983 (oli idraulici)	80%	NC 27101987 (oli cambio)	30%	NC 27101999 (altri)	30%		<p>L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®</p>	
Nomenclatura combinata-NC	Soglia minima base rigenerata %														
NC 27101981 (oli per motore)	40%														
NC 27101983 (oli idraulici)	80%														
NC 27101987 (oli cambio)	30%														
NC 27101999 (altri)	30%														
3.1.3.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o base rigenerata)	NA														
<p>L’imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti è costituito da una percentuale minima di plastica riciclata pari al 25% in peso</p>				<p>L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita.</p> <p>I prodotti con l’etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio</p>											

3.2 CRITERI PREMIANTI PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI

3.2.1 Sistemi di gestione Ambientale

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.	NA			Certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità o registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o altra prova equivalente ai sensi dell'art. 87 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50	

3.2.2 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance)

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che sia stata sottoposta ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e "business ethics").	NA			Attestazione di conformità al presente criterio, in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, ISO/TS 17033 e UNI/Pdr 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio Get It Fair "GIF ESG Rating scheme".	

È attribuito un ulteriore punteggio premiante all'operatore economico che fornisce evidenza di adottare dei criteri di selezione dei propri fornitori di materiali, privilegiando le organizzazioni che siano state sottoposte ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e "business ethics"	NA			Attestazione dell'adozione di criteri per la selezione dei propri fornitori di materiali, privilegiando organizzazioni che dispongano di un'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating scheme".	
--	----	--	--	---	--

3.2.3 Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che propone di sostituire uno o più prodotti da costruzione previsti dal progetto esecutivo posto a base di gara con prodotti aventi le stesse prestazioni tecniche ma con prestazioni ambientali migliorative (ad es. maggiore contenuto di riciclato, minore contenuto di sostanze chimiche pericolose ecc.). Tale punteggio è proporzionale all'entità del miglioramento proposto.	NA			L'operatore economico allega le schede tecniche dei materiali e dei prodotti da costruzione e le relative certificazioni che dimostrano il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche degli stessi	

3.1.2 Macchine Operatrici

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
L'aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.	NA			L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, i manuali d'uso e manutenzione, ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza. .	La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dal Direzione Lavori alla Stazione Appaltante

3.2.4 Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC)

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
Il presente criterio premiante si applica solo ai casi in cui il progetto posto a base di gara sia accompagnato da uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) e LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita), come previsto al criterio "2.7.2-Metodologie di ottimizzazione delle	NA	È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che presenta proposte migliorative relative al progetto posto a base di gara che determinino un		L'offerente allega una relazione tecnica delle proposte migliorative offerte e l'aggiornamento dello studio LCA e LCC (allegati alla documentazione di gara), a dimostrazione del miglioramento rispetto al progetto posto a base di gara. Tale aggiornamento è redatto, per lo	

soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC)". Si applica, inoltre, solo se la documentazione di gara consente la presentazione di varianti migliorative. Ai sensi dell'art. 95, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la stazione appaltante indica negli atti di gara quali sono le parti del progetto esecutivo sulle quali è possibile proporre varianti migliorative.		miglioramento degli indicatori ambientali ed economici dell'LCA e dell'LCC che fanno parte della documentazione di gara		studio LCA secondo le norme tecniche UNI EN 15643 e UNI EN 15978 e per lo studio LCC, secondo le norme tecniche UNI EN 15643 e UNI EN 16627.	
---	--	---	--	--	--

3.2.5 Distanza di trasporto dei prodotti da costruzione

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
Questo criterio premiante può essere utilizzato, ma non insieme al precedente criterio "3.2.4- Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC)", in quanto tali metodologie già includono valutazioni sugli impatti dovuti al trasporto. L'inserimento di questo criterio premiante nella documentazione di gara prevede la conoscenza del contesto territoriale per far sì che l'assegnazione del relativo punteggio premi effettivamente il soggetto che, per ottenerlo, reperirà i materiali entro la distanza determinata	NA	È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegna che si impegna ad approvvigionarsi di almeno il 60% in peso sul totale dei prodotti da costruzione ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo. I prodotti da costruzione devono possedere le caratteristiche tecniche richieste negli elaborati progettuali. Tale distanza è calcolata tra il sito di fabbricazione (ossia il sito di produzione e non un sito di stoccaggio o		L'offerente presenta un elenco dei prodotti da costruzione previsti per la realizzazione dell'opera, specificando per ognuno la localizzazione del luogo di fabbricazione e la distanza dal cantiere di destinazione, sulla base dei dati forniti dai produttori o fornitori dei materiali utilizzati	

		<p>rivendita di materiali) ed il cantiere di utilizzo dei prodotti da costruzione. Qualora alcune tratte del trasporto avvengano via mare, il valore della distanza si considera diviso per due, quindi è considerato solo per il 50% nel calcolo della distanza totale.</p> <p>Qualora alcune tratte del trasporto avvengano via ferrovia, il valore della distanza si considera diviso per quattro, quindi è considerato solo per il 25% nel calcolo della distanza totale.</p> <p>Per il calcolo della distanza si applica la seguente formula: Totale distanza pesata = $(DF/4) + (DN/2) + DG$ Dove DF = Distanza via ferrovia in km DN = Distanza via nave in km DG = Distanza su gomma in km</p>			
--	--	--	--	--	--

3.2.6 Capacità tecnica dei posatori

C.A.M	A	DESCRIZIONE	E	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
-------	---	-------------	---	---------------------	----------------

CRITERIO / SUB CRITERIO	APPLICABILITA'		ELABORATI	
È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si avvale di posatori professionisti, esperti nella posa dei materiali da installare	NA	Presentazione dei profili curriculari dei posatori professionisti incaricati per la posa da cui risulti la loro partecipazione ad almeno un corso di specializzazione tenuto da un organismo accreditato dalla Regione di riferimento per Formazione Superiore, Continua e Permanente, Apprendistato o, in alternativa, un certificato di conformità alle norme tecniche UNI in quanto applicabili rilasciato da Organismi di Certificazione, o Enti titolati, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, in possesso dell'accredimento secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024, da parte dell'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento. Tale specializzazione è comprovata dal relativo		<ul style="list-style-type: none"> - UNI 11555, "Attività professionali non regolamentate - Posatori di sistemi a secco in lastre - UNI 11673-2, "Posa in opera di serramenti. - Serie UNI 11333, "Posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione - UNI 11418-1, "Coperture discontinue - UNI/PdR 68, "Lattoneria edile - UNI 11515-2, "Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni - UNI 11493-2, "Piastrellature ceramiche a pavimento e a parete - UNI 11714-2, "Rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti - UNI 11704, "Attività professionali non regolamentate - Pittore edile - UNI 11556, "Attività professionali non regolamentate - Posatori di pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o a base di legno - UNI 11716, "Attività professionali non regolamentate - Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS)

La documentazione comprovante la formazione specifica o la conformità alla norma tecnica UNI sarà rilasciata e dovrà essere fornita per tutti i nominativi che prenderanno parte alla posa dei prodotti da costruzione in cantiere.

		certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione, secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, nominale e specifico per il materiale o l'elemento tecnologico che dovrà essere posato.			
--	--	--	--	--	--

3.2.7 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
3.2.7.1 Lubrificanti biodegradabili (diversi dagli oli motore): possesso del marchio Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024	NA				
È attribuito un punteggio premiante se l'intera fornitura di lubrificanti biodegradabili, diversi dagli oli motore, è costituita da prodotti in possesso del marchio Ecolabel (UE) o di altre etichette equivalenti conformi alla UNI EN ISO 14024.				L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e del possesso del marchio comunitario di qualità ecologica	

				ecolabel (UE) o delle eventuali altre etichette conformi alla UNI EN ISO 14024	
3.2.7.2 Grassi ed oli lubrificanti minerali: contenuto di base rigenerata	NA				
Si assegna un punteggio tecnico all'offerta di lubrificanti a base rigenerata aventi quote maggiori di olio rigenerato rispetto alle soglie minime indicate nella tabella 4 del criterio "3.1.3.3-Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata".				L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®	
3.2.7.3 Requisiti degli imballaggi degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)	NA				
È assegnato un punteggio tecnico premiante all'offerta di lubrificanti i cui imballaggi in plastica sono costituiti da percentuali maggiori di plastica riciclata rispetto alla soglia minima del 25%, indicata al criterio "3.1.3.4-Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)". In particolare: - se il contenuto di plastica riciclata è maggiore del 25%, fino al 40% si assegna un punteggio pari a X/2; - se il contenuto di plastica riciclata è maggiore del 40%, fino al 60% si assegna un punteggio pari a 0,8*X - se il contenuto di plastica riciclata è maggiore del 60% si assegna un punteggio pari a X				L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare imballaggi come indicato nel criterio. La dimostrazione del contenuto di riciclato degli imballaggi primari, avviene per mezzo di una certificazione quale ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita, che attesti lo specifico contenuto di plastica riciclata previsto per l'ottenimento del punteggio. I prodotti con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio	In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione del contenuto di riciclato nell'imballaggio.

3.2.8 Emissioni Indoor

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA																																
<p>È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si approvvigiona dei materiali elencati di seguito, che rispettano le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella successiva tabella:</p> <p>a) pitture e vernici per interni</p> <p>b) pavimentazioni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi), incluso le resine liquide.</p> <p>c) adesivi e sigillanti</p> <p>d) rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi)</p> <p>e) pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a vista).</p> <p>f) Controsoffitti</p> <p>g) schermi al vapore</p>	<p>A</p> <p>Volontaria</p>	<table><tr><th colspan="2">Limite di emissione (µg/m³) a 2</th></tr><tr><td>Benzene</td><td>1 (p</td></tr><tr><td>Tricloroetilene (trielina)</td><td></td></tr><tr><td>di-2-etilesilftalato (DEHP)</td><td></td></tr><tr><td>Dibutilftalato (DBP)</td><td></td></tr><tr><td>COV totali</td><td>100</td></tr><tr><td>Formaldeide</td><td><10</td></tr><tr><td>Acetaldeide</td><td><20</td></tr><tr><td>Toluene</td><td><30</td></tr><tr><td>Tetracloroetilene</td><td><25</td></tr><tr><td>Xilene</td><td><20</td></tr><tr><td>1,2,4-Trimetilbenzene</td><td><10</td></tr><tr><td>1,4-diclorobenzene</td><td><60</td></tr><tr><td>Etilbenzene</td><td><75</td></tr><tr><td>2-Butossietanolo</td><td><10</td></tr><tr><td>Stirene</td><td><25</td></tr></table>	Limite di emissione (µg/m³) a 2		Benzene	1 (p	Tricloroetilene (trielina)		di-2-etilesilftalato (DEHP)		Dibutilftalato (DBP)		COV totali	100	Formaldeide	<10	Acetaldeide	<20	Toluene	<30	Tetracloroetilene	<25	Xilene	<20	1,2,4-Trimetilbenzene	<10	1,4-diclorobenzene	<60	Etilbenzene	<75	2-Butossietanolo	<10	Stirene	<25		<p>Prodotti da costruzione utilizzati aventi caratteristiche dimostrate secondo le opzioni consentite</p> <p>Documento idoneo a comprovare le caratteristiche dei materiali e dei prodotti che si impegna a impiegare per la realizzazione dell'opera.</p> <p>La determinazione delle emissioni avviene in conformità alla norma UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9.</p> <p>Per qualunque metodo di prova o norma da utilizzare, si applicano i seguenti minimi fattori di carico considerando 0,5 ricambi d'aria per ora (a parità di ricambi d'aria, sono ammessi fattori di carico superiori):</p> <p>1,0 m2/m3 per le pareti</p> <p>0,4 m2/m3 per pavimenti o soffitto</p> <p>0,05 m2/m3 per piccole superfici, ad esempio porte;</p> <p>0,07 m2/m3 per le finestre;</p> <p>0,007 m2/m3 per superfici molto limitate, per esempio sigillanti.</p>	<p>Acquisizione evidenze in fase di DLL</p>
Limite di emissione (µg/m³) a 2																																					
Benzene	1 (p																																				
Tricloroetilene (trielina)																																					
di-2-etilesilftalato (DEHP)																																					
Dibutilftalato (DBP)																																					
COV totali	100																																				
Formaldeide	<10																																				
Acetaldeide	<20																																				
Toluene	<30																																				
Tetracloroetilene	<25																																				
Xilene	<20																																				
1,2,4-Trimetilbenzene	<10																																				
1,4-diclorobenzene	<60																																				
Etilbenzene	<75																																				
2-Butossietanolo	<10																																				
Stirene	<25																																				

				<p>Per le pitture e le vernici, il periodo di pre-condizionamento, prima dell'inserimento in camera di emissione, è di 3 giorni.</p> <p>Per dimostrare la conformità sull'emissione di DBP e DEHP sono ammessi metodi alternativi di campionamento ed analisi (materiali con contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mg/kg, limite di rilevabilità strumentale, sono considerati conformi al requisito di emissione a 28 giorni. Il contenuto di DBP e DEHP su prodotti liquidi o in pasta è determinato dopo il periodo di indurimento o essiccazione a $20\pm 10^{\circ}\text{C}$, come da scheda tecnica del prodotto).</p> <p>La dimostrazione del rispetto di questo criterio può avvenire tramite la presentazione di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati e accompagnati da un documento che faccia esplicito riferimento alla conformità rispetto al presente criterio. In alternativa possono essere scelti prodotti dotati di una etichetta o certificazione tra le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AgBB (Germania) - Blue Angel nelle specifiche: RAL UZ 113/120/128/132 (Germania) - Eco INSTITUT-Label (Germania) - EMICODE EC1/EC1+ (GEV) (Germania) - Indoor Air Comfort (Eurofins) - Indoor Air Comfort Gold (Eurofins) - M1 Emission Classification of Building Materials (Finlandia) 	
--	--	--	--	---	--

				- CATAS quality award Plus (CQA) CAM edilizia Plus (Italia) - Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Plus (Italia)	
--	--	--	--	---	--

3.2.9 Utilizzo di materiali e prodotti da costruzione prodotti in impianti appartenenti a Paesi ricadenti in ambito EU/ETS (Emission Trading System)

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
<p>È attribuito un punteggio premiante (cumulativo o per singolo prodotto da costruzione) all'operatore economico che si approvvigiona di:</p> <p>a. Prodotti da costruzione in acciaio, realizzati con acciaio prodotto al 100% da impianti appartenenti a Paesi ricadenti in ambito EU/ETS.</p> <p>b. Calce prodotta per il 100% da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS.</p> <p>c. Cartongesso prodotto per il 100% da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS.</p> <p>d. Cemento e di materiali a base cementizia contenenti cemento prodotti in un impianto in cui si utilizza clinker prodotto per almeno il 90% da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS. Per ogni punto in più rispetto a tale percentuale, viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 10% del punteggio premiante previsto.</p> <p>e. Prodotti ceramici prodotti per almeno il 90% da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS. Per ogni punto in più rispetto a tale percentuale, viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 10% del punteggio premiante previsto.</p>	NA			<p>L'operatore economico si impegna, tramite dichiarazione del proprio legale rappresentante, a presentare, in fase di esecuzione dei lavori, la certificazione della provenienza dei materiali e dei prodotti da costruzione, rilasciata annualmente da un organismo di valutazione della conformità quale un organismo verificatore accreditato, di cui al regolamento (UE) 2018/2067, per l'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO₂ di cui all'art. 15 della direttiva 2003/87/CE, mediante un bilancio di massa dei flussi di materiale</p>	

f. Vetro piano per edilizia prodotto per almeno il 90% da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS. Per ogni punto in più rispetto a tale percentuale, viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 10% del punteggio premiante previsto.					
--	--	--	--	--	--

3.2.10 Etichettature ambientali

C.A.M CRITERIO / SUB CRITERIO	A APPLICABILITA'	DESCRIZIONE	E ELABORATI	DETTAGLIO REQUISITI	MEZZI DI PROVA
È attribuito un punteggio premiante nel caso in cui il prodotto da costruzione rechi il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, (per le pitture e le vernici tale criterio premiante può essere usato solo se il progetto non lo prevede già come obbligatorio in base a quanto previsto al criterio "2.5.13-Pitture e vernici"), oppure abbia una prestazione pari alla classe A dello schema "Made Green in Italy" (MGI) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 marzo 2018 n. 56, ottenuto sulla base delle Regole di Categoria riferite ai prodotti da costruzione. L'entità del punteggio è proporzionale al numero di prodotti recanti le etichettature qui richieste.	NA			Il Marchio Ecolabel UE oppure documento di attestazione di verifica della classe A dello schema "Made Green in Italy", relativi ai prodotti da costruzione utilizzati	

3 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI

NA